



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



# Le Misure di Compensazione nella direttiva Habitat



*Coordinamento generale*

Maria Carmela Giarratano

(Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare - DPNM)

*Testi a cura:*

Divisione II DPNM - Tutela della Biodiversità

Sezione III Attività di Sorveglianza per i Siti Natura 2000:

Lucio Eleuteri

e gli esperti:

Enrico Scalchi

Nicoletta Tartaglini

*Si ringrazia per i contributi*

*e la collaborazione:*

il personale della DPNM e in particolare

Daniela Battaglia, Alessandra Boggia,

Benedetta Brecciaroli, Eugenio Duprè,

Tiziana Di Costanzo, Anna Maria Maggiore,

Arrigo Martinis, Laura Pettiti e Gianni Romagnoli

*Si ringraziano inoltre:*

la Regione Veneto, la Bioprogramm s.c.

e la Regione Emilia-Romagna per la concessione

al diritto di utilizzo di immagini e cartografie,

il Settore Cartografico della DPNM per il contributo fornito

© 2014

Tutti i diritti spettano

al Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

*Progetto grafico, editing e impaginazione*

Ervin Editing srl

Finito di stampare nel mese

di maggio 2014

# Sommario

Presentazione <i>(Renato Grimaldi)</i>	pag. 2
Introduzione <i>(Maria Carmela Giarratano)</i>	pag. 3
<b>1</b> Il contesto di riferimento: la rete Natura 2000	pag. 4
<b>2</b> La Valutazione di Incidenza: definizioni e procedure	pag. 12
<b>3</b> La Valutazione Appropriata e la predisposizione dello Studio di Incidenza	pag. 16
<b>4</b> Le Misure di Compensazione	pag. 28
<b>5</b> Conclusione della Valutazione di Incidenza: verifica del risultato e procedure	pag. 33
<b>6</b> Compilazione del Formulario Standard per le Misure di Compensazione	pag. 36
<b>7</b> Riferimenti essenziali	pag. 47

## Presentazione

**T**ra gli aspetti innovativi e positivi introdotti dalla Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta il peculiare strumento di carattere preventivo attraverso il quale è possibile coniugare le iniziative di sviluppo con la conservazione della biodiversità, quale riconosciuto valore di patrimonio naturale, essenziale per la vita dei cittadini.

E peraltro, la stessa Direttiva Habitat [art.6(4)] riconosce le esigenze dello sviluppo, laddove prevede che un piano o un progetto può comunque essere realizzato, se mancano soluzioni alternative e risponde a motivi di rilevante interesse pubblico, per motivi sociali o economici.

Ma occorre rispettare talune precise condizioni, stante lo straordinario valore e importanza dei siti e delle zone tutelate dalla Direttiva.

L'ampia gamma di situazioni che possono verificarsi all'interno di tale deroga per "rilevante interesse pubblico", nel corso degli anni ha prodotto numerose sentenze della Corte di Giustizia Europea verso diversi Stati membri.

Ciò testimonia la difficoltà di interpretare, almeno nella prassi, questa importante disposizione che conduce alla definizione delle Misure di Compensazione nell'ambito della Direttiva Habitat.

Sulla base di tali presupposti e in considerazione del ruolo di Autorità Nazionale assicurato dal Ministero, con questa pubblicazione si intende approfondire il

peculiare significato attribuito dalla Direttiva Habitat alle Misure di Compensazione e dare un contributo conoscitivo all'attività quotidiana di istituzioni, imprese e professionisti.

Abbiamo così delineato un percorso che, a partire dalla descrizione degli elementi caratteristici della Rete Natura 2000 nell'Unione europea e in Italia affrontati nel primo capitolo, illustra nei successivi due capitoli le finalità e le fasi della Valutazione di Incidenza.

Al significato e alla definizione delle Misure di Compensazione è dedicato un intero capitolo, così come alle fasi e alle documentazioni necessarie per verificare i risultati raggiunti, sia in termini sostanziali che procedurali.

L'ultimo capitolo è rivolto all'interpretazione e alla guida per la compilazione delle singole voci riportate nell'apposito Formulario Standard per le Misure di Compensazione, predisposto dalla Commissione europea.

Grazie alla collaborazione di alcune amministrazioni regionali, è stato possibile inserire nel testo alcuni esempi di cartografie utilizzate nell'ambito di precedenti esperienze condotte in Italia e concluse positivamente.

Questo lavoro è la prova concreta che donne e uomini, funzionarie e funzionari, le diverse istituzioni se lavorano assieme con passione e dedizione possono fare di più e meglio.

*Renato Grimaldi*

## Introduzione

La Direttiva Habitat ha rappresentato uno dei tasselli più importanti in materia di tutela della biodiversità.

A più di venti anni dalla sua emanazione ed applicazione, questa pubblicazione si pone l'obiettivo di fornire un percorso costruttivo per tutti i soggetti interessati alla sua attuazione.

Il rispetto della Direttiva Habitat, e in particolare del suo articolo 6, ha contribuito ad attuare il principio di integrazione a livello europeo in tema di promozione della biodiversità e di una gestione sostenibile della Rete Natura 2000, sia attraverso l'adozione delle Misure di Conservazione, previste dai paragrafi 1 e 2, e sia mediante il rispetto delle procedure stabilite dai paragrafi 3 e 4.

In particolare le Misure di Compensazione rappresentano l'unica possibilità di deroga all'articolo 6 (3) e in considerazione della significatività di tale facoltà la Commissione europea, anche tenuto conto delle sentenze emesse in merito dalla Corte di Giustizia Europea, ha ritenuto di supportare gli Stati membri verso una organica interpretazione delle procedure e dei requisiti necessari per l'applicazione della disposizione.

In tale contesto assume un significato rilevante il recente *Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" 2007/2012* interamente dedicato al chiarimento delle possibili situazioni in cui uno Stato membro può definire Misure di Compensazione e accedere alle procedure per

la trasmissione di informazioni o richiesta di parere alla Commissione, attraverso la compilazione di un apposito Formulario.

La predisposizione, poi, di uno schema standard (Formulario) per la trasmissione, ovvero in alcuni casi per la richiesta di parere, alla Commissione Europea, rappresenta un solido supporto per riportare adeguatamente le informazioni essenziali tecniche e procedurali, inerenti il processo e la definizione delle Misure di Compensazione ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CEE.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di Autorità Nazionale competente per l'attuazione della Direttiva Habitat, assolve agli obblighi di verifica e di trasmissione alla Commissione europea dei Formulari e della documentazione di supporto trasmessi dall'Italia.

L'esperienza maturata nel corso degli anni attraverso questo speciale osservatorio ha consentito di proporre un approfondimento di livello nazionale quale utile riferimento per le fasi operative e procedurali, indirizzato in particolare a coloro che in Italia si trovino ad attuare questa particolare ed importante disposizione della Direttiva Habitat, sia in qualità di estensori di Studi di Incidenza, sia di valutatori presso le Autorità competenti delegate.

*Maria Carmela Giarratano*

# 1

## Il contesto di riferimento: la rete Natura 2000

Nel maggio del 1992, mentre a livello globale era prossima l'adozione della Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica di Rio de Janeiro (CBD), l'Unione europea, con l'emanazione della Direttiva 92/43/CEE Habitat, ha avviato il percorso di istituzione della Rete ecologica denominata rete Natura 2000 quale principale strumento della politica dell'Unione per la conservazione della biodiversità. Con la definizione di tale rete, l'Ue intende raccordare e rendere sinergici gli obiettivi assunti con precedenti riferimenti normativi rivolti alla tutela della flora e della fauna selvatica e dei loro habitat naturali, quali la Convenzione di Berna (1979)

del Consiglio di Europa denominata *Convenzione sulla Conservazione della Vita Selvatica e degli Habitat naturali in Europa* e la Direttiva 79/409/CEE Uccelli, oggi 2009/147/CE. I siti della rete Natura 2000 sono una tipologia di aree protette di valenza comunitaria, ovvero porzioni delimitate di territorio individuate e designate dai singoli Stati membri con criteri comuni. Tali aree sono sottoposte a particolari misure di conservazione per i loro contenuti di biodiversità in termini di habitat (naturali e seminaturali) e di specie vegetali e animali. L'individuazione dei Siti della rete Natura 2000 è fondata sulla presenza di habitat e

### Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat

L'art. 2 della direttiva Habitat definisce «Sito di importanza comunitaria un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'art. 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione».

L'art. 4 della medesima direttiva fornisce gli elementi e le procedure che, sulla base delle informazioni scientifiche pertinenti e i criteri definiti nell'allegato III della direttiva, devono essere presi in considerazione sia a livello di Stato membro e sia a livello comunitario, per selezionare i Siti di importanza comunitaria che fanno parte ufficialmente della rete Natura 2000, e sono soggetti alle disposizioni dell'art. 6 paragrafi 2, 3, 4 della direttiva Habitat dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea degli elenchi per

Regione Biogeografica. Dopo la pubblicazione delle liste dei SIC da parte della Commissione, il MATTM pubblica gli elenchi dei SIC italiani con un proprio decreto. Gli ultimi decreti MATTM relativi alle tre Regioni Biogeografiche presenti in Italia, Alpina, Continentale e Mediterranea, sono pubblicati nella G.U. n. 44 del 21 marzo 2013.

La selezione a livello biogeografico rende più facile e coerente con le finalità della direttiva la valutazione della distribuzione e rappresentatività di habitat e specie in condizioni naturali simili presenti negli Stati membri, a prescindere dai confini politici e amministrativi. Lo stesso art. 4 prevede la designazione da parte degli Stati membri dei Siti di Importanza Comunitaria in Zone Speciali di Conservazione. La designazione delle ZSC è l'ultimo atto formale di completamento della rete Natura 2000. In Italia il DM 17 ottobre 2007 del MATTM ha tracciato la procedura da seguire per la designazione nazionale delle ZSC di tutti i Siti (terrestri e marini) di importanza comunitaria individuati in Italia.



## Stato di conservazione soddisfacente

Lo stato di conservazione soddisfacente di un habitat e di una specie di interesse comunitario è definito dall'art.1 della direttiva Habitat come la somma di tutti i fattori che, agendo su habitat e specie (distribuzione, struttura, funzione e abbondanza), determinano una condizione di stabilità o incremento della struttura e delle funzioni necessarie al proprio mantenimento a lungo termine. Lo stato di conservazione di un habitat dipende chiaramente dallo stato di conservazione delle specie che lo caratterizzano (specie tipiche): l'habitat è valutato in condizione soddisfacente se lo sono anche le sue specie tipiche.



*Ficedula hypoleuca* (Balìa nera), allegato I direttiva Uccelli (foto M. Valentini)

specie definiti «di interesse comunitario» in quanto riconosciuti come «particolarmente minacciati, frammentati o esempi notevoli di caratteristiche tipiche della biodiversità del territorio dell'Unione».

Da queste premesse generali scaturiscono le peculiarità dei Siti appartenenti a Natura 2000 per il contributo che ognuno di essi apporta alla coerenza della rete che, per definizione, «deve garantire il mantenimento ovvero,

all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente» degli habitat e delle specie di interesse comunitario (art. 3 della direttiva Habitat).

Si tratta dunque di un sistema di aree tutelate distribuite sul territorio dell'Unione europea al quale è affidato il compito di rappresentare e conservare la diversità biologica più caratteristica a rischio di rarefazione e scomparsa.

### Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE

Relativamente alla direttiva Uccelli, costituiscono la rete Natura 2000 le Zone di Protezione Speciale previste dall'art. 4 della direttiva Uccelli. Esse sono designate dagli Stati membri quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di avifauna elencate nell'allegato I della medesima direttiva, e di quelle migratorie che ritornano regolarmente. L'identificazione e la delimitazione delle ZPS si basa interamente su criteri scientifici relativi alle tendenze e alle variazioni delle popolazioni delle specie interessate e conseguentemente alle porzioni di territorio nazionale ritenuto essenziale per lo svolgimento del loro ciclo vitale. I dati sulle ZPS vengono trasmessi alla

Commissione europea attraverso l'uso degli stessi Standard Data Form utilizzati per la direttiva Habitat, corredati delle relative cartografie.


La Commissione europea valuta se i Siti designati sono sufficienti a formare una rete coerente per la protezione delle specie. In caso di insufficiente designazione di ZPS da parte di uno Stato, la Commissione può attivare una procedura di infrazione. Formalmente le ZPS si intendono designate dalla data di trasmissione alla Commissione.

Le ZPS designate in Italia sono elencate nel DM MATTM 19 giugno 2009 (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

## Regioni Biogeografiche

Distribuzione delle 9 Regioni Biogeografiche terrestri individuate sul territorio dell'Unione europea ai sensi della Direttiva 92/43/CEE

Habitat. Ogni Regione Biogeografica ha una propria combinazione climatica, geologica e vegetazionale



(fonte European Environment Agency)

Il concetto di rete ecologica sotteso a Natura 2000 si esprime attraverso gli obiettivi di conservazione individuabili sia rispetto al singolo Sito e sia ai vari livelli di aggregazione possibili tra più Siti: di tipo ecologico (per tipi di habitat e/o di specie), per Regione Biogeografica e amministrativi (provinciali, regionali, Stato membro).


Gli elementi unificatori tra gli obiettivi di conservazione e la coerenza della rete, sono essenzialmente gli habitat e le specie di interesse comunitario elencati negli allegati delle direttive Habitat e Uccelli.

Solo le aree ritenute più rappresentative per la presenza di habitat, specie, o habitat di specie, sono state inserite nella rete Natura

2000 secondo i criteri dell'allegato III della Direttiva 92/43/CEE.

Nella maggior parte degli Stati membri, tra cui l'Italia, il processo di selezione e definizione dei Siti di importanza comunitaria ha sviluppato un differimento nei tempi a causa di limitate conoscenze scientifiche sul territorio nazionale e/o di erronee attribuzioni degli habitat e habitat di specie, alle quali sono collegate alcune inesattezze nella prima compilazione dei *Natura 2000 - Standard Data Form* (o Schede Natura 2000), o delle perimetrazioni dei Siti.

Per addivenire a un affinamento dei dati e contemporaneamente rispettare gli impegni assunti con la *Strategia Comunitaria sulla*



ZPS IT7110120 Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga e SIC IT7110202 Gran Sasso, Abruzzo (foto E. Scalchi)

*Biodiversità fino al 2020 [Com (2011) 244 def.], si provvede periodicamente al completamento dei dati relativi agli elenchi dei Siti per Regione Biogeografica, con cadenza annuale. A decorrere dal 2015 l'unica possibilità*

*per aggiornare gli Standard Data Form sarà allineata con i risultati del Monitoraggio Nazionale, elaborato in attuazione dell'art. 17 della direttiva Habitat, oggi giunto alla terza edizione riguardante il periodo 2007-2012.*

### **Il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelati dalle direttive Habitat e Uccelli**

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000, le direttive Habitat (art. 9, 11 e 17) e Uccelli (art.12) prevedono un'attività di reporting che periodicamente informi e renda conto dell'efficacia delle attività di gestione, conservazione e sorveglianza operate dagli Stati membri. Sulla base di tali disposizioni la Commissione europea ha predisposto appositi formulari, comuni per tutti gli Stati membri, all'interno dei quali riportare i dati a livello nazionale.

La successiva elaborazione, svolta dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA), delle informazioni raccolte nei report nazionali permette di valutare

lo "stato di conservazione" delle specie e degli habitat tutelati a livello comunitario.

Per gli habitat e le specie della Direttiva 92/43/CEE la valutazione dello stato di conservazione viene condotta per Regione Biogeografica mentre, per le popolazioni di specie di uccelli nidificanti e di alcune popolazioni esclusivamente migratrici o svernanti tutelate dalla direttiva Uccelli, la verifica riguarda l'insieme delle popolazioni nazionali.

Sul sito web del MATTM alla voce "monitoraggio e rendicontazione" ([▶ www.minambiente.it/pagina/monitoraggio-e-rendicontazione](http://www.minambiente.it/pagina/monitoraggio-e-rendicontazione)) sono disponibili le informazioni e i link per consultare i dati nazionali e comunitari.

## La rete Natura 2000 nell'Unione europea

La rete Natura 2000 persegue l'obiettivo di raggiungere e mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente nel territorio dell'Unione europea, più di 230 tipi di habitat e circa 1300 specie animali e vegetali elencate rispettivamente negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE, e 193 specie di uccelli riportate nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Tra questi habitat e specie di interesse comunitario della direttiva Habitat, ve ne sono circa 320 definiti come "prioritari" e contraddistinti da un asterisco (\*), in quanto valutati nel territorio dell'Unione come particolarmente minacciati e pertanto oggetto di maggiore livello di attenzione.

Nel gennaio 2014 la rete Natura 2000 in Europa è costituita da circa 24.221 Siti ([► natura2000.eea.europa.eu](http://natura2000.eea.europa.eu)) distribuiti in 28 Stati membri e nelle 9 Regioni Biogeografiche terrestri appositamente definite per supportare la valutazione della coerenza ecologica della rete, che nell'insieme occupa una superficie di circa 1.036.000 ettari pari al 18,20% del territorio dell'Unione, valore già coerente con quanto richiesto dagli obiettivi per il 2020 (Aichi Target) del *Piano Strategico della Convenzione per la Biodiversità di Rio de Janeiro* ([► www.cbd.int](http://www.cbd.int)).



### Definizione di habitat e specie prioritarie

#### Tipi di habitat naturali prioritari:

*i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio, di cui all'art. 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'art. 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (\*) nell'allegato I (art. 1, lett. d).*

**Specie prioritarie:** *le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'art. 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (\*) nell'allegato II (art. 1, lett. h).*



Habitat prioritario cod. 1150\* "Lagune Costiere" (foto E. Scalchi)

## La rete Natura 2000 in Italia

In Italia, i Siti Natura 2000 ricoprono complessivamente il 21% circa del territorio nazionale; ad oggi sono stati individuati e designati 2585 tra Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e 610 Zone di Protezione Speciale (ZPS); di questi, 335 sono SIC/ZSC coincidenti con ZPS e definiti di tipo "C" nello *Standard Data Form*.

Le porzioni dei Siti sovrapposte devono soddisfare gli obiettivi di conservazione definiti ai sensi di entrambe le direttive (Habitat e Uccelli).



SIC IT6050005 Alta Valle dell'Aniene, Lazio (foto E. Scalchi)

Tabella 1, Siti Natura 2000 in Italia

Numero totale dei Siti	Area totale km <sup>2</sup> *	Percentuale superficie	Numero di siti di tipo C
<b>2585</b>	<b>63.907</b>	<b>21,2</b>	<b>335</b>
	Numero Siti	Superficie km <sup>2</sup>	Percentuale territorio nazionale
ZPS (Siti A)	<b>275</b>	<b>30.213</b>	<b>10%</b>
SIC-ZSC (Siti B)	<b>1975</b>	<b>34.632</b>	<b>11,5%</b>
SIC-ZSC/ZPS (Siti C)	<b>335</b>	<b>13.817</b>	<b>4,6%</b>

\* La superficie totale è calcolata senza sovrapposizioni tra SIC/ZSC e ZPS

Dati gennaio 2014



Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), allegato I direttiva Uccelli (foto M. Valentini)

L'Italia riveste un ruolo importante per la protezione della biodiversità dell'Unione europea: su un totale di circa 230 habitat individuati come di interesse comunitario (di cui 76 prioritari), ben 130 sono presenti sul territorio nazionale (di cui 33 prioritari); per le specie animali e vegetali, a fronte di circa 1300 elencate nell'allegato II della direttiva Habitat, in Italia sono presenti 111 specie animali di interesse comunitario (21 mammiferi, 11 rettili, 16 anfibi, 25 pesci, 38 invertebrati), di cui 14 valutate come prioritarie, e 89 specie vegetali, di cui 31 prioritarie (► [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) sezione Natura 2000 liste di riferimento).

A queste si aggiungono 381 specie di avifauna tutelata ai sensi della direttiva Uccelli.

A livello nazionale la direttiva Habitat è stata recepita con il DPR 357/97 *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e*

*seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche* integrato e modificato dal DPR 120/2003.

Detto regolamento assegna a Regioni e Province Autonome, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, la competenza di raggiungerne gli obiettivi (art. 2 paragrafo 4) attraverso gli adempimenti richiesti nel suo articolato.

Da tale assetto normativo le Regioni e le Province Autonome rappresentano le autorità delegate competenti per l'individuazione, la gestione, e il monitoraggio dei Siti della rete Natura 2000, mentre il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in qualità di amministrazione centrale, svolge il ruolo di autorità nazionale di sorveglianza per i Siti Natura 2000 nei confronti della Commissione europea.

Il MATTM ha dunque la responsabilità di comunicare alla Commissione europea tutte le informazioni riguardanti gli adempimenti nazionali inerenti le direttive Habitat e Uccelli e ha l'obbligo di verificare le informazioni che pervengono dalle autorità regionali, prima dell'inoltro ai competenti servizi della Commissione europea.

Tra le principali attività svolte dal MATTM Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (DPNM) nei confronti della DG Environment della Commissione Europea vi sono:

- verifica e trasmissione dei *Natura 2000-Standard Data Form* ovvero delle schede contenenti le informazioni e le caratteristiche specifiche di ogni singolo Sito Natura 2000 presente sul territorio nazionale e dei loro aggiornamenti;
- verifica e trasmissione dei Formulare per le Misure di Compensazione ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, per informazione (paragrafo 4.1 e 4.2.1) o per richiesta di parere (paragrafo 4.2.2);
- risoluzione e gestione dei contenziosi comunitari avviati nei confronti dello Stato membro per un non corretto recepimento delle direttive Habitat e Uccelli o per il mancato rispetto delle procedure previste dalle stesse;

- predisposizione e rilascio della dichiarazione relativa al livello di incidenza nei confronti della rete Natura 2000 (Annex II-A e Annex II-B) per la richiesta di partecipazione ai bandi di co-finanziamento europeo o finanziamento BEI;
- verifica e trasmissione dei report periodici sul monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario ai sensi dell'art. 17 della direttiva Habitat e art. 12 della direttiva Uccelli.

Nel corso degli anni Regioni e Province Autonome hanno emanato leggi e/o predisposto provvedimenti in materia di rete Natura 2000 e Valutazione di Incidenza che, in alcuni casi, delegano ulteriormente le competenze di gestione, monitoraggio, e valutazione di incidenza anche a livello comunale (Veneto, Abruzzo e Sicilia). A prescindere da tale delega, ai sensi del DPR 357/97 e ss. mm. ii. a cui si uniscono la L.157/92, il DM 3 settembre 2002, il DM 17 ottobre 2007, e il DM 6 novembre 2012, Regioni e Province Autonome sono le autorità competenti individuate per trasmettere al MATTM (autorità nazionale) tutte le informazioni ufficiali relative agli adempimenti richiesti dalle direttive Habitat e Uccelli.

### Natura 2000 - Standard Data Form

Per ogni Sito, le informazioni e la documentazione necessaria per realizzare gli obiettivi della rete Natura 2000 sono descritti nello Standard Data Form (Scheda Natura 2000). Tale scheda, oltre a comprendere per ciascun sito una mappa, riporta la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri in base ai quali il sito è stato prescelto.

Inoltre racchiude anche informazioni che facilitano l'attività di gestione e monitoraggio della rete Natura 2000, migliorando la disponibilità e la qualità dei dati anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche disponibili.

Se la "rappresentatività" del tipo di habitat

o la "popolazione nel sito" della specie di interesse comunitario è valutata come «non significativa», e quindi indicata con la lettera D nel Site Assessment della sezione 3, relativa ai dati ecologici riportati nella scheda, tali habitat e specie non devono essere considerati come «obiettivi di conservazione del sito».

Nell'ottica della predisposizione di uno Studio di Incidenza, la valutazione dell'interferenza su queste componenti deve essere pertanto condotta in relazione al ruolo e alla funzione che questi habitat o specie svolgono nella conservazione dell'integrità del sito, ovvero rispetto alla loro funzione di habitat di specie oppure di specie essenziali nel mantenimento della funzionalità delle comunità biologiche presenti.

# 2

## La Valutazione di Incidenza: definizioni e procedure

L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali. In particolare, i paragrafi 3 e 4 dispongono misure e procedure progressive, volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti (p/p) non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione. Ai sensi della direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il

raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.

La necessità di introdurre questa nuova tipologia di valutazione deriva dalle peculiarità della costituzione e definizione della rete Natura 2000, all'interno della quale ogni singolo Sito fornisce un contributo qualitativo e quantitativo in termini di habitat e specie.

### Collegamento tra la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli

Attraverso l'art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sostituiscono gli obblighi previsti dalla Direttiva 79/409/CEE, art. 4, paragrafo 4, primo periodo, per gli habitat delle specie avifaunistiche sia dell'allegato I sia migratorie, ed estendendoli quindi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

### Valutazione di Incidenza e Misure di Compensazione: art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE

- 3 *Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.*
- 4 *Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza*

*di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.*

## La Valutazione di Incidenza: il percorso logico e le fasi procedurali

La Commissione europea, per rispettare le finalità della Valutazione di Incidenza e per ottemperare al suo ruolo di “controllo” previsto dall’art. 9 della direttiva Habitat, ha fornito suggerimenti interpretativi e indicazioni per un’attuazione omogenea della Valutazione di Incidenza in tutti gli Stati dell’Unione.

La *Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat* rimanda all’autorità individuata come competente dallo Stato membro il compito di esprimere il proprio parere di Valutazione di Incidenza, basato anche sul confronto di dati e informazioni provenienti da più interlocutori e che non può prescindere da consultazioni reciproche dei diversi portatori di interesse.

Lo stesso documento e i casi più importanti della prassi sviluppata in ambito comunitario hanno condotto a un consenso generalizzato sull’evidenza che le valutazioni richieste dall’art. 6 siano da realizzarsi per i seguenti livelli o fasi di valutazione.

### **Livello I: screening**

Processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto (p/p) su un Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

### **Livello II: valutazione appropriata**

Considerazione del livello di incidenza del piano o progetto sull’integrità del Sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare

o a limitare tale incidenza. Qualora permanga l’incidenza negativa si procede al livello successivo.

### **Livello III: valutazione delle soluzioni alternative**

Valutazione delle modalità alternative per l’attuazione del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del Sito.

### **Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza negativa**

Valutazione delle Misure di Compensazione laddove, accertata l’incidenza negativa, si ritenga comunque necessario realizzare il piano o progetto, verificata e documentata l’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.



### **L’integrità di un Sito Natura 2000**

Il termine “integrità di sito” viene introdotto dalla direttiva Habitat, senza fornirne una definizione, unicamente nel paragrafo 3 dell’art. 6, relativamente all’incidenza che un p/p può avere su un Sito Natura 2000. L’oggetto dell’attenzione è l’assetto degli obiettivi di conservazione all’interno del Sito con la finalità di preservare, mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie che hanno portato alla sua individuazione e designazione.

## La Valutazione di Incidenza nella normativa nazionale

In Italia l'art. 5 del DPR 357/97, come modificato dal DPR 120/2003, recepisce la Valutazione di Incidenza individuando nella predisposizione di un apposito studio (Studio di Incidenza) lo strumento per determinare e valutare gli effetti che un piano o un intervento può avere su un Sito della rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Lo stesso art. 5 prevede di fare riferimento all'allegato G per gli indirizzi e i contenuti di base dello Studio di Incidenza. Tale studio deve essere predisposto sia dai proponenti degli strumenti di pianificazione (piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi

compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti) sia dai proponenti di progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito.

Lo stesso articolo individua le autorità competenti per l'espletamento di tale procedura sulla base della valenza del piano o intervento: nei casi di rilevanza nazionale, l'autorità competente è il MATTM che include, nei procedimenti di VIA e VAS, anche la Valutazione di Incidenza; nei casi di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, le autorità competenti sono le

### L'allegato G al DPR 357/97

*L'attuale formulazione dell'allegato G, denominato Contenuti della Relazione per la Valutazione di Incidenza di Piani e Progetti come documento di indirizzo, è invariata rispetto a quanto definito nel 1997 dal DPR 357, non essendo stato raggiunto l'accordo in Conferenza Stato Regioni sul nuovo testo discusso nel 2003, quando è stato emanato il DPR di modifica e integrazione n. 120, che ha consentito di chiudere la procedura di infrazione avviata per recepimento non conforme della direttiva Habitat.*

*Tale allegato, se da una parte ha rappresentato per i primi anni di attuazione del DPR un punto di riferimento utile per comprendere che l'espletamento della Valutazione di Incidenza, a differenza della VIA, non dipende dalle tipologie progettuali, dall'altra ha comportato e tutt'ora comporta delle limitazioni dovute all'eccessiva generalizzazione degli aspetti trattati rispetto agli obiettivi di conservazione richiesti dalla direttiva Habitat.*

*Infatti, l'assenza nell'allegato G di definizioni e/o riferimenti a habitat e specie di interesse*

*comunitario, all'integrità di un sito, alla coerenza di rete, e alla significatività dell'incidenza, rappresenta nella prassi un limite al corretto espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.*

*Alcune Regioni e Province Autonome, nell'ottemperare a quanto previsto dallo stesso art. 5, comma 5, del regolamento in merito alle procedure da mettere in atto per l'espletamento della procedura, e sulla base delle esperienze positive e negative effettuate in merito all'assolvimento della Valutazione di Incidenza, hanno superato tale criticità elaborando delle specifiche Linee Guida che interpretano e approfondiscono i contenuti minimi di indirizzo individuati nell'allegato G. Attraverso dette linee guida sono forniti i riferimenti per accedere alle informazioni tecnico-scientifiche (stato di conservazione habitat e specie, cartografia habitat, piani di gestione, ecc.) dalle quali è possibile ottenere il quadro conoscitivo più aggiornato relativo ai contenuti della rete Natura 2000 nel territorio di competenza.*



SIC IT6040012 Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno, Lazio, con habitat prioritario 1150\* "Lagune Costiere" (foto E. Scalchi)

Regioni e le Province Autonome.

Anche nell'ambito della competenza di Regioni e Province Autonome, nei casi previsti, la Valutazione di Incidenza viene inclusa nelle procedure di VIA e VAS di livello regionale. Qualora il piano o intervento interessi siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricompresi in un'Area Protetta Nazionale, istituita ai sensi della Legge 394/91, il comma 7 prevede che l'espletamento della procedura sia effettuato sentito l'Ente gestore dell'Area Protetta.

A seconda degli assetti normativi previsti da ogni amministrazione regionale e/o provinciale in materia di Valutazione di Incidenza, sono definite: le modalità di presentazione dei relativi Studi, le autorità competenti individuate per la verifica degli stessi, i tempi per l'effettuazione della valutazione e le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. In alcuni casi sono anche state adottate apposite Linee Guida (per esempio Umbria, Lombardia, Emilia-Romagna) che forniscono



### Lo Studio di Incidenza

*Lo Studio (o Relazione) di Incidenza è stato introdotto nella normativa italiana con lo scopo di ottenere un documento ben identificabile che renda conto della "opportuna valutazione d'incidenza" richiesta dall'art. 6, commi 3 e 4, della direttiva Habitat. La predisposizione di tale Studio, corredato di adeguata documentazione, è dunque finalizzata al corretto espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.*

ulteriori indirizzi rispetto a quanto previsto dall'allegato G, conducendo ad approfondire aspetti sia procedurali che sostanziali. I commi 9 e 10 dell'art. 5 del DPR 357/97, riprendono integralmente il paragrafo 4 dell'art. 6 della direttiva Habitat che definisce le Misure di Compensazione.

# 3

## La Valutazione Appropriata e la predisposizione dello Studio di Incidenza

Sulla base di quanto esposto nella *Guida metodologica della Commissione europea*, l'espletamento della Valutazione di Incidenza deve necessariamente dimostrare, in modo oggettivo e documentato, il superamento sostanziale dei livelli ritenuti essenziali che vanno dallo screening iniziale alla valutazione appropriata, seguendo il percorso gerarchico di valutazione progressiva suggerito a livello comunitario.

Ciò di fatto delinea che, per la verifica delle eventuali incidenze significative, i contenuti dello Studio di Incidenza devono riportare dati, verifiche, e valutazioni adeguati a ogni livello di dettaglio.

In pratica, il proponente che realizza lo Studio di Incidenza deve preliminarmente verificare, in modo trasparente e adeguato, tutti i potenziali elementi che potranno essere oggetto di valutazione.

Nello specifico, attraverso la fase di screening è necessario appurare l'esclusione o meno di incidenze significative sugli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 interessati e quindi degli habitat e delle specie che li caratterizzano.

Per arrivare a ciò si deve necessariamente conoscere sia la collocazione che le modalità di realizzazione del piano/progetto (incluse eventuali cantierizzazioni, movimenti di sterro e riporto, ecc.), ponendo in relazione gli elementi strutturali con gli obiettivi di conservazione del sito (habitat e specie di interesse comunitario), considerando nel contempo l'eventuale presenza e influenza di altri piani o progetti preesistenti o in via di proposizione sulla stessa area.

L'approfondimento di alcuni aspetti dello

Studio di Incidenza finalizzati alla verifica delle diverse origini di interferenza sui Siti Natura 2000 è indispensabile e propedeutico alla corretta stima e individuazione delle Misure di Compensazione da porre in atto.

### Descrizione del progetto

Le caratteristiche dei piani e progetti che debbono essere descritte devono rendere conto delle tipologie di azioni e/o opere che verranno realizzate:

- dimensioni e/o ambito di riferimento;
- complementarità con altri piani e/o progetti;
- uso delle risorse naturali;
- produzione di rifiuti;
- inquinamento e disturbi ambientali;
- rischio di incidenti;

nonché i necessari riferimenti alle sostanze e alle tecnologie utilizzate così come richiesto dall'allegato G del DPR 357/97.

Questi sono gli elementi fondamentali per la definizione di tutte le possibili incidenze, tra le quali le interferenze nei confronti delle componenti ambientali riconducibili alle attività e alla dislocazione dei cantieri (rumore delle macchine operatrici; movimenti terra; deposito materiali; cave e discariche; ecc.).

Una durata particolarmente prolungata di alcune di queste attività può indurre trasformazioni significative, per le quali occorrerà valutare i cambiamenti generati nei confronti di habitat e specie di interesse comunitario.

Oltre a quanto richiesto dall'allegato G, ulteriori elementi essenziali per la descrizione del piano/progetto sono elencati nella citata *Guida metodologica della Commissione europea*.



## Sintesi degli elementi di descrizione del piano/progetto dalla Guida Metodologica CE

- Interesse pubblico o privato
- Dimensioni, entità, area, superficie occupata, altezze, ecc.
- Settore del piano (residenziale, turistico ricreativo, lavorativo, industriale, ecc.)
- Cambiamenti fisici che deriveranno dal piano/progetto (da scavi, fondamenta, opere di dragaggio)
- Fabbisogno di risorse (acqua di estrazione, cave di prelievo, aree di discarica, ecc.)
- Emissioni e rifiuti (eliminazione nel terreno, nell'acqua o nell'aria)
- Esigenze di trasporto (tracciati esistenti o di nuovo impianto)
- Durata delle fasi di edificazione, funzionamento e smantellamento dei cantieri
- Periodo di attuazione del piano
- Distanza dal Sito Natura 2000 o caratteristiche principali del Sito, interferenze indirette
- Impatti cumulativi con altri piani/progetti
- Rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste



### Cosa viene generalmente tralasciato nello Studio di Incidenza e deve invece considerarsi rilevante?



Oltre alla collocazione e agli effetti diretti dell'attività di cantiere, una componente spesso tralasciata nelle analisi è quella relativa alle **interferenze indirette** sugli obiettivi di conservazione.

Talvolta le interferenze indirette derivano da interventi esterni ai Siti Natura 2000 che devono comunque essere considerati nella Valutazione di Incidenza; ad esempio, la costruzione di uno sbarramento fluviale a valle di un sito può comportare l'interruzione della continuità fluviale e quindi del corridoio ecologico rappresentato dal corso d'acqua, con ripercussioni sulla comunità acquatica presente sul sito a monte.

Altro aspetto rilevante in fase di descrizione del progetto è l'analisi definita di **Area Vasta**, ovvero

condotta su un'ampia scala rispetto all'area di intervento, tenendo in considerazione la presenza di altri Siti potenzialmente interferiti, come nel caso di impianti eolici limitrofi alle ZPS.

Conseguenza dell'analisi di Area Vasta è anche la valutazione degli **effetti cumulativi** di altri piani/progetti che insistono sulla medesima area, ovvero una verifica complessiva delle interferenze generate dall'intervento proposto insieme a tutte le altre opere presenti o in progetto. Nel caso di un impianto eolico che si va ad aggiungere ad altri presenti in zona, l'effetto barriera lungo le rotte di migrazione degli uccelli generato dall'insieme degli aerogeneratori, non può che incrementare il fattore di interferenza nei confronti dell'avifauna.



SIC IT6030030 Monte San Gennaro (versante sud ovest) e ZPS IT6030029 Monti Lucretili, Lazio (foto N. Tocci)



## Quali componenti ambientali devono essere considerate?



Il punto 2, dell'allegato G, asserisce che le interferenze di p/p debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale, considerando simultaneamente le **componenti abiotiche**, le **componenti biotiche**, e le **connessioni ecologiche**. Anche se non espressamente menzionato, la valutazione deve basarsi sulla verifica delle incidenze sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario.

In altre parole, si deve verificare che l'incidenza generata da un p/p su una singola componente non interferisca anche su tutte le altre componenti che strutturalmente costituiscono il sistema biologico. Tali rapporti strutturali e funzionali possono intercorrere tra un habitat di interesse comunitario più o meno coincidente con habitat di specie; possono riguardare le relazioni trofiche tra le specie; e/o interessare diverse tipologie di elementi di connessione ecologica quali coltivi, incolti, siepi, muretti a secco, corsi d'acqua, ecc.

Un piano per l'eradicazione di parassiti nelle risaie, attuato con l'utilizzo non conforme di prodotti chimici, può incidere sulla sopravvivenza di diverse specie di anfibi che a loro volta svolgono un ruolo di controllo sugli insetti di cui si cibano e, contestualmente, sono preda della componente avifaunistica.

Quindi uno squilibrio su di una singola componente della comunità o su di un livello della rete trofica (rete alimentare) può incidere su tutto il sistema.

In merito alle connessioni ecologiche, un elemento da considerare e valutare è la collocazione dell'intervento, verificando se può essere o meno causa di frammentazione di habitat e/o areale di specie, o suscettibile di innescare il cosiddetto "effetto barriera". Una infrastruttura lineare, se non correttamente inserita nel contesto ecosistemico e senza l'opportuna realizzazione di passaggi ecologici, potrebbe causare la separazione di una popolazione animale in più gruppi distinti o impedirne la dispersione (movimenti degli individui), incidendo in modo determinante sia sul suo stato di conservazione che sulle sue possibilità di sopravvivenza (portando in alcuni casi anche all'estinzione locale di quella specie).



Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina perspicillata*), riportata in allegato II come *Salamandrina terdigitata*, le specie sono state divise nel 2005 su base genetica (foto D. Domeneghetti)



## È sufficiente consultare le schede Natura 2000?



Al fine di condurre un'adeguata valutazione di incidenza, i soli contenuti del Natura 2000 - Standard Data Form non sono sufficienti per fornire un esauriente quadro conoscitivo degli elementi di conservazione del Sito.

È dunque necessario reperire presso Regioni e Province Autonome o presso gli enti di gestione dei Siti, ulteriori informazioni e conoscenze aggiornate sulla ripartizione e sullo stato di conservazione

di habitat e specie del sito coinvolto. Queste possono comprendere i dati di monitoraggio di habitat e specie con le relative cartografie di distribuzione ad una scala adeguata di rappresentazione; le valutazioni dello stato di conservazione; le pubblicazioni scientifiche disponibili che interessano l'area; e gli elementi contenuti nel Piano di Gestione, dove presente, con le misure di conservazione individuate.



## Sono sempre necessari i rilievi di campo nel Sito Natura 2000?



*A seconda della tipologia, localizzazione, modalità di attuazione del p/p, spesso la descrizione del Sito non può prescindere da rilievi di campo effettuati per la verifica della situazione ante operam. Questa analisi è particolarmente necessaria e significativa per gli approfondimenti relativi alle Misure di Mitigazione e/o Compensazione, in quanto elemento importante di confronto per la verifica della funzionalità e dell'efficacia di dette misure in fase post operam. Può accadere che sia individuata la presenza di uno o più habitat prioritari in un sito, ma la loro distribuzione e caratterizzazione non è rilevabile dalla Scheda Natura 2000; pertanto la verifica di campo è necessaria per accertare la reale presenza di habitat e specie nell'area di intervento. Altresi la dinamicità ecosistemica e le successioni ecologiche conducono a una sostituzione nel tempo degli habitat presenti che deve essere valutata in fase di studio. L'espansione dei boschi va ad esempio a modificare l'estensione delle superfici prative; la verifica di campo è quindi importante al fine di valutare questi cambiamenti che risultano rilevanti per la definizione di eventuali Misure di Compensazione. Per l'identificazione e la valutazione degli habitat relativamente al territorio italiano è opportuno fare riferimento al Manuale nazionale di interpretazione degli habitat di supporto per l'identificazione degli habitat della direttiva ([vnr.unipg.it/habitat/](http://vnr.unipg.it/habitat/)), realizzato appositamente come approfondimento della realtà nazionale rispetto a quanto definito a livello comunitario dall'Interpretation Manual of European Union Habitat EUR 27.*

### **Il ruolo degli esperti**

*Da quanto fin qui esposto, appare chiaro che i peculiari aspetti tecnico-scientifici che caratterizzano la rete Natura 2000 richiedono il supporto di esperti in discipline scientifiche, competenti per il riconoscimento sul campo di habitat, specie di interesse comunitario, e di habitat di specie, e per valutare correttamente le possibili incidenze e la loro significatività generata dal p/p nonché le eventuali Misure di Mitigazione e/o Compensazione necessarie.*



SIC IT7110202 Gran Sasso, località Prati di Tivo, Abruzzo  
(foto E. Regimenti)



Habitat 6210(\*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (\*stupenda fioritura di orchidee) (foto E. Scalchi)



## Prioritario o non prioritario?

Alcuni degli habitat prioritari sono ampiamente diffusi in Italia ma rari e di ridotta estensione a livello europeo. Ciò rende ancor più significativo il contributo dell'Italia per la conservazione di questi habitat all'interno della rete Natura 2000.

**Habitat codice 6210(\*):** «Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (\*stupenda fioritura di orchidee)».

Questo habitat è rappresentato da «praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea, talora interessate da una ricca presenza di specie di Orchideacea e in tal caso considerate prioritarie (\*)» (da Manuale

nazionale di interpretazione degli habitat di supporto per l'identificazione degli habitat della Direttiva).

Quindi questa cenosi è da considerarsi prioritaria (\*) in presenza della «stupenda fioritura di orchidee»; tale eventualità dovrà pertanto essere accertata tramite rilievi di campo fito-vegetazionali.

Il medesimo Manuale riporta infatti:


«Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

- A** il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee;
- B** il sito ospita un'importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto comune a livello nazionale;
- C** il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale.»



0 400 800 1600 metri

- 1130** - Estuari
- 1150\*** - Lagune costiere
- 1410** - Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)
- 1420** - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)
- 2130\*** - Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)
- 2160** - Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*
- 2270\*** - Foreste duneri di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*
- 6420** - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*
- 91AA\*** - Boschi orientali di quercia bianca
- 92A0** - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 9340** - Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*



Esempio di Carta degli habitat della Regione Emilia-Romagna (Regione Emilia-Romagna, Servizio Parchi e Risorse Forestali) e Ortofoto 2012 (Geoportale Nazionale)

## Valutazione della significatività dell'incidenza

La valutazione della significatività dell'incidenza di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 è strettamente correlata alle informazioni e valutazioni raccolte durante le fasi conoscitive condotte in precedenza che riguardano da una parte gli elementi descrittivi dell'intervento e dall'altra i contenuti e gli obiettivi di conservazione del Sito interferito.

La significatività delle incidenze si basa quindi sui fattori caratteristici del Sito in termini di resistenza al cambiamento degli habitat e delle specie, nonché di affidabilità delle previsioni sulle alterazioni derivanti dal p/p e della loro durata.

Su tali presupposti si fonda la valutazione della significatività dell'incidenza che deve necessariamente comprendere analisi dettagliate degli effetti diretti e indiretti su habitat, specie e habitat di specie, strutturalmente e funzionalmente connessi agli obiettivi di conservazione del medesimo (Livelli II e III delle fasi di Valutazione).

Ciò anche in applicazione del principio di precauzione, che non si basa sulla certezza ma sugli effetti potenziali espressi dalla probabilità di avere incidenze significative.

Su questo ultimo principio si fonda l'unicità e la "non derogabilità" della Valutazione di Incidenza, a prescindere dalla tipologia di piano o progetto e indipendentemente dalla collocazione entro o fuori i confini di un Sito Natura 2000.

### ➤ Dalla Guida all'interpretazione dell'art. 6

La valutazione della significatività dell'incidenza si basa sui seguenti riferimenti:

- le caratteristiche e il valore percepito dell'ambiente colpito;
- la significatività, la diffusione spaziale e la durata del cambiamento previsto;
- la capacità dell'ambiente di resistere al cambiamento;
- l'affidabilità delle previsioni relative ai possibili cambiamenti;
- la disponibilità di politiche, programmi, piani, ecc. utilizzabili come criteri;
- l'esistenza di standard ambientali in base ai quali valutare una proposta (per esempio, norme per la qualità dell'aria o dell'acqua);
- il grado d'interesse e di relazione dell'opinione pubblica con le risorse ambientali in causa e le problematiche associate alla proposta di progetto;
- le possibilità di mitigazione, sostenibilità e reversibilità del piano/progetto.



Limonium spp., specie presenti nella combinazione fisionomica di riferimento della classe di habitat codice 14: "Paludi e pascoli inondatai mediterranei e termo-atlantici" (foto E. Scalchi)

## Il principio di precauzione

La Valutazione di Incidenza, con le sue caratteristiche procedurali garantisce, anche in caso di incertezza scientifica, il rispetto degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000 e permette agli Stati membri di tutelare in modo sostenibile aree dedicate alla conservazione della biodiversità. Ciò è possibile attraverso il ricorso all'applicazione del principio di precauzione [COM (2000) 1 def e art. 191 del vigente Trattato sull'Unione europea] nella misura in cui un piano o un progetto, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri

interventi, sia suscettibile (valutazione del rischio) di avere effetti potenzialmente pericolosi (incidenza negativa significativa), individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, che però non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.

In altri termini l'applicazione di tale principio è valida nei casi in cui i dati scientifici possono essere ritenuti insufficienti, poco conclusivi o non certi, e nei casi in cui da una preventiva valutazione scientifica emerge che si possono ragionevolmente temere effetti potenzialmente pericolosi per l'ambiente, la salute umana, le specie animali o vegetali.



## Come valutare la significatività delle incidenze sugli habitat?



*Per un corretto calcolo delle percentuali di area interferita, occorre rappresentare il rapporto tra le superfici degli habitat coinvolti dall'intervento e quelle totali degli habitat presenti nel sito nonché, per ogni habitat specifico interessato, sia di interesse comunitario che di specie, il rapporto tra la superficie interferita e la superficie ante operam. Nelle guide metodologiche della Commissione europea viene dedotto che un valore inferiore all'1% potrebbe essere considerato come soglia di non significatività dell'incidenza.*

*Tale valore però è solo indicativo, in quanto la valutazione deve considerare la tipologia dell'habitat; il rango di priorità; la sua distribuzione e il proprio stato di conservazione sia all'interno del sito che complessivamente nella sua ripartizione per Regione Biogeografica; a livello regionale, nazionale e comunitario.*

*Detto valore deve quindi essere considerato in rapporto all'estensione e alla distribuzione a scala locale di tale tipologia di habitat, nonché del suo trend di incremento o di declino a livello nazionale, come espresso dai rapporti di monitoraggio effettuati ogni sei anni.*

*La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, n° C-258/11 dell'11/04/2013, ha stabilito che anche un'interferenza al di sotto dell'1%*

*per un habitat molto raro in una data Regione Biogeografica, o in declino su scala nazionale, può essere considerata come rilevante.*

*Relativamente all'integrità del Sito la medesima Sentenza, al paragrafo 43, precisa che «le autorità nazionali competenti non possono pertanto autorizzare interventi in cui vi è un rischio di danno durevole alle caratteristiche ecologiche dei siti che ospitano tipi di habitat naturali».*

*Ciò vuol dire che, qualora un p/p interferisca su una porzione di Sito solo in senso visivo o solo verso tipi di habitat o di specie diverse da quelle di interesse comunitario, detti effetti, sia diretti che indiretti, possono non costituire pregiudizio ai fini dell'art. 6 (3), a condizione che non influenzino la coerenza della rete.*

*Dunque l'obiettivo dell'integrità del sito è comunque riferito allo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario.*

*Un ulteriore fattore per determinare la significatività dell'incidenza è la frammentazione; infatti, un intervento, anche al di sotto della soglia di sottrazione dell'1%, che comporta la suddivisione dello stesso habitat in due porzioni distinte, può incidere significativamente se ne interrompe la connessione ecologica (per esempio, costruzione di una infrastruttura*

stradale, ferroviaria, ecc.). È opportuno precisare che la valutazione delle soglie di significatività dell'incidenza deve tener conto dell'effetto

cumulativo di tutti gli interventi che insistono o sono pianificati all'interno del sito e che possono interferire sul medesimo habitat.

### Dalla Guida Metodologica CE

#### Esempio: Progetto di costruzione di una strada

In questo caso la significatività dell'impatto è stata determinata sulla base della percentuale di perdita di habitat all'interno del Sito. Poi tale percentuale è stata messa in relazione con l'area complessiva di tale habitat all'interno dello Stato membro. Si è giunti alla conclusione che, visto che l'habitat in questione era in declino, anche la perdita dell'1% sarebbe stata significativa.

#### Esempi di indicatori per valutare la significatività dell'incidenza sul sito

Tipo di incidenza	Indicatore
Perdita di aree di habitat	• percentuale di perdita
Frammentazione originale	• a termine o permanente, livello in relazione all'entità
Perturbazione	• a termine o permanente, distanza dal sito
Densità della popolazione	• mortalità diretta ed indiretta, dinamica popolazionale
Risorse idriche	• variazione relativa
Cambiamenti negli elementi principali del sito	• qualità dell'acqua, variazione relativa nei composti chimici principali e negli altri elementi



## Come valutare la significatività delle incidenze sulle specie?



Il primo indicatore per la stima della significatività delle incidenze sulle specie è sicuramente dato dalla perturbazione o dalla distruzione dell'habitat di specie, che non necessariamente rientra tra quelli inseriti in allegato I della direttiva Habitat. Un esempio esplicativo è dato dai siti riproduttivi degli anfibi: molte specie, tra le quali i tritoni, si riproducono in fontanili e/o pozze d'acqua che non sono identificati come habitat di interesse comunitario; tuttavia la distruzione di tali aree riproduttive può comportare la riduzione locale della specie nel sito.

L'analisi della significatività delle incidenze sulle specie deve considerare ogni tipologia di interferenza che l'intervento può generare rispetto alle varie fasi del loro ciclo vitale, ponendo particolare attenzione agli effetti diretti e indiretti che possono causare modificazioni chimico-fisiche del loro habitat di specie.

Quindi le interferenze sulle specie vanno considerate in relazione alle tipologie ecologiche degli habitat presenti, necessari allo svolgimento del ciclo vitale delle specie medesime, come l'habitat di foraggiamento o trofico (zone di alimentazione), l'habitat riproduttivo, i corridoi di migrazione, le aree di svernamento, ecc. Ciò risulta ancora più importante in considerazione del fatto che le esigenze ecologiche possono variare da una specie all'altra, ma anche per la stessa specie, da un sito all'altro o da un periodo all'altro. Ad esempio, per gli anfibi, *Triturus cristatus* e *Triturus carnifex*, le esigenze ecologiche variano durante il loro ciclo vitale: in inverno queste specie vivono nel terreno (cavità, fessure, sottobosco) mentre in primavera e inizio estate depongono le uova in stagni e pozze di acqua per poi tornare di nuovo nel sottobosco, in autunno, al completamento del periodo riproduttivo.



SIC IT7120201 Monti della Laga e Lago di Campotosto, Abruzzo (foto E. Scalchi)

---

*Per la stessa specie quindi le esigenze ecologiche interessano diverse porzioni del sito (acquatiche o terrestri) e differenti periodi stagionali.*

*Come per gli habitat, anche per le valutazioni sulle specie è necessario considerare il ruolo e il contributo della popolazione presente nel Sito rispetto all'intera rete Natura 2000 a livello*

*regionale, nazionale e comunitario, con particolare riferimento alla distribuzione per singola Regione Biogeografica. L'analisi di questi aspetti, legati ai cicli biologici e soprattutto riproduttivi delle specie, è fondamentale per valutare ed eventualmente adottare opportune misure di mitigazione e/o compensazione.*



Tarabuso (*Botaurus stellaris*) allegato I direttiva Uccelli (foto M. Valentini)

---

## Le misure di mitigazione

**L**e misure di mitigazione (o attenuazione) sono misure intese a ridurre al minimo o addirittura ad annullare l'impatto negativo di un p/p, durante o dopo la sua realizzazione. Le misure di mitigazione costituiscono parte integrante delle specifiche di un p/p e devono essere considerate insieme alle soluzioni alternative. Rappresentano quindi un processo fondamentale all'interno della procedura di Valutazione Appropriata nella Valutazione di Incidenza.

Le autorità competenti (locale, regionale e nazionale) devono valutare obiettivamente gli effetti negativi del p/p a prescindere dalla

definizione o meno delle misure di mitigazione avanzate dai relatori dello Studio di Incidenza. Solo dopo tale valutazione è possibile accettare le eventuali misure di mitigazione presentate dal proponente, rifiutarle e/o chiederne modifiche e integrazioni, oltre che stabilirne di nuove.

Le **misure di mitigazione sono diverse da quelle di compensazione**; la corretta attuazione e realizzazione della mitigazione può limitare la portata delle Misure di Compensazione necessarie, in quanto deve contribuire a ridurre gli effetti negativi del progetto che necessitano di compensazione.



### Eventuali effetti delle misure di mitigazione vanno comunque preliminarmente valutati?



*Le misure di mitigazione devono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'intervento, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso. La realizzazione o il mantenimento dei corridoi ecologici è considerata frequentemente come una misura di mitigazione, ma le risultanze di questa azione devono essere attentamente valutate in quanto in alcuni casi possono generare effetti negativi, come la diffusione di specie alloctone. Nel caso della costruzione di derivazioni idroelettriche, per superare gli sbarramenti lungo i corsi d'acqua, una misura di mitigazione può essere rappresentata dalla realizzazione delle scale di rimonta per pesci, purché le stesse siano conformi a precise prescrizioni sulle modalità di costruzione, al fine di consentire il passaggio delle specie autoctone (trota marmorata, anguilla, lampreda padana, ecc.) e impedire il transito di quelle alloctone invasive come il siluro, Silurus glanis.*

*Un esempio di misura adottata per le infrastrutture lineari riguarda la formazione e il mantenimento di passaggi che consentono l'attraversamento della fauna, riducendone nel contempo la mortalità.*



Struttura per stabilizzare i sistemi dunali costieri, categoria di habitat cod. 22: Dune marittime delle coste mediterranee (foto G. Marcoaldi/Panda Photo)



## Misure di Mitigazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE

I principi di mitigazione in ordine di preferenza dalla Guida metodologica CE:

- evitare impatti alla fonte;
- ridurre impatti alla fonte;
- minimizzare impatti sul sito;
- minimizzare impatti presso chi li subisce:
  - comprovare il modo in cui sarà garantita e attuata e i relativi responsabili;
  - comprovare il grado di possibilità di riuscita;
  - indicare un calendario del piano/progetto in cui saranno evidenziati i tempi di attuazione di tali misure;
  - comprovare le modalità di monitoraggio di tali misure e le modalità per porre rimedio nel caso in cui le misure non dovessero dare l'esito atteso.

Esempi di misure di mitigazione dalla Guida all'interpretazione dell'art. 6:

- pianificazione di date e tempi di realizzazione (ad esempio divieto di interventi durante il periodo di riproduzione di una data specie);
- definizione del tipo di strumenti e interventi da realizzare (ad esempio uso di una draga speciale a una distanza stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile) per limitare rumori, vibrazioni e inquinamento atmosferico e luminoso;
- individuazione di zone rigorosamente inaccessibili all'interno di un sito (tane di ibernazione di una specie animale);
- una diversa localizzazione degli interventi;
- una diversa scansione spazio-temporale degli interventi;
- la realizzazione di una sola parte dell'intervento o un intervento di dimensioni inferiori;
- modalità di realizzazione o di gestione diverse;
- modalità di ricomposizione ambientale;
- eventuale ripristino una volta esaurita la "vita" del progetto.



SIC ITB010007 Capo Testa, Sardegna (foto E. Scalchi)

# 4

## Le Misure di Compensazione

L'individuazione e la proposizione delle Misure di Compensazione ai sensi dell'art. 6 paragrafo 4 della direttiva Habitat deve essere prevista specificatamente nei casi in cui dagli esiti della Valutazione Appropriata, per un piano o progetto (p/p), sia stata accertata l'incidenza negativa o sussistano elementi tali da ricorrere all'adozione del principio di precauzione. In entrambi i casi si è pervenuti a esiti negativi della Valutazione di Incidenza.

In tali condizioni, per completare l'iter procedurale della Valutazione di Incidenza e proseguire nella definizione delle Misure di Compensazione, è necessario verificare se sono soddisfatte le tre uniche condizioni previste dal paragrafo 4 dell'art. 6, della Direttiva 92/43/CEE, di seguito riportate, che prevedono l'invio per informazione (1 e 2) o per richiesta di parere (3) alla Commissione europea:

1

### Non ci sono habitat e specie prioritari

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza **non coinvolge habitat e specie prioritarie** e al p/p è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile definire Misure di Compensazione. L'autorità competente adotta tali misure, compila e trasmette il format al Ministero dell'Ambiente che lo verifica e successivamente lo inoltra alla Commissione europea per sola informazione.

2

### Ci sono habitat e specie prioritari

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza **coinvolge habitat e specie prioritarie** e la realizzazione del p/p comporta esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o esigenze di primaria importanza per l'ambiente, è possibile definire Misure di Compensazione. L'autorità competente adotta tali misure, compila e trasmette il format al Ministero dell'Ambiente che lo verifica e successivamente lo inoltra alla Commissione europea per sola informazione.

3

### Ci sono habitat e specie prioritari ma si è in assenza delle precedenti motivazioni

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza **coinvolge habitat e specie prioritarie** e sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, l'autorità competente può adottare Misure di Compensazione, compilare il Format e inviarlo al Ministero dell'Ambiente per la verifica e il successivo inoltro per richiesta di **parere alla CE**, la quale non si esprime preliminarmente, ma solo a seguito di procedure certe e definite svolte dallo Stato membro.

---

**Se le condizioni mostrate nei punti 1, 2 e 3, previste dal paragrafo 4 dell'art. 6 della direttiva Habitat, non sono verificate, non è possibile autorizzare e realizzare Misure di Compensazione.**

---

È importante sottolineare che non è possibile coniugare conclusioni positive della Valutazione di Incidenza con l'adozione di Misure di Compensazione o, viceversa, adottare solo Misure di Mitigazione collegate a esiti negativi della Valutazione di Incidenza. È infatti netta la distinzione tra Misure di Compensazione e Misure di Mitigazione che si riferiscono a due diversi livelli procedurali della Valutazione di Incidenza. Le Misure di Compensazione si aggiungono alle Misure di Mitigazione quando queste ultime sono state valutate come insufficienti



*Fagus sylvatica*, specie di riferimento dell'habitat prioritario cod. 9210\* "Faggeta appenninica con *Taxus* e *Ilex*" (foto E. Scalchi)

ai fini dell'eliminazione delle incidenze negative significative.

L'azione combinata e sinergica delle due tipologie di misure, definite nel corso del processo di Valutazione di Incidenza, permette di mitigare e compensare gli effetti negativi prodotti dal p/p.

Le Misure di Mitigazione e le Misure di Compensazione sono strettamente connesse alla procedura e agli esiti della Valutazione di Incidenza e, per loro natura, costituiscono un ulteriore contributo alla tutela della rete Natura 2000. Pertanto non devono essere confuse e/o identificate con le misure di conservazione definite nell'ambito dell'attività gestione dei siti Natura 2000.

#### **Valutazione di Incidenza, VIA e Misure di Compensazione**

Spesso le Misure di Compensazione individuate ai sensi della direttiva Habitat sono equivocate con quelle compensative previste nell'ambito di applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che hanno invece un significato molto più ampio e riferito a molteplici aspetti.

La procedura di VIA infatti, laddove non interessi progetti che coinvolgono la rete Natura 2000, può contenere misure compensative non necessariamente riferite a habitat, specie, habitat di specie, di interesse comunitario, elencati negli allegati delle direttive Habitat e Uccelli.

Pertanto, dette misure possono tradursi in realizzazioni di aree verdi o parchi urbani, in bonifiche da attuarsi a beneficio di zone degradate, in interventi di rimboscimento o di ri-piantumazione, ecc.

Ovviamente, qualora una procedura VIA interessi un progetto che coinvolge direttamente o indirettamente con incidenze negative significative siti Natura 2000 (esito del percorso di Valutazione di Incidenza negativo), dovranno essere individuate anche le Misure di Compensazione ai sensi della direttiva Habitat.

Ad esempio, la realizzazione di un progetto in ambito VIA potrebbe essere compensata con la realizzazione di un'area a verde mentre, qualora l'intervento ricadesse all'interno di uno o più siti Natura 2000 causando perdita

## Le Misure di Compensazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE

*Categorie di Misure di Compensazione previste dal documento Guidance document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC - Clarification of the concepts of: alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest, compensatory measures, overall coherence, opinion of the Commission e Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC:*

- *il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000;*
- *la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ri-creare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000;*
- *l'inserimento di un nuovo sito ai sensi delle direttive Habitat e/o Uccelli, unitamente ad altre attività e solo per casi eccezionali.*

di habitat, dopo aver verificato la validità delle motivazioni, possono essere proposte, come Misure di Compensazione ai sensi della direttiva Habitat, il ripristino o meglio l'incremento della superficie di habitat sottratto per la realizzazione dell'intervento. È bene quindi considerare separatamente le finalità delle due tipologie di misure, poiché traggono origine da contesti, procedure e obiettivi diversi tra loro.

Le Misure di Compensazione previste dalla direttiva Habitat devono infatti mirare a garantire il mantenimento del contributo di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat naturali, habitat di specie e/o popolazioni di specie di interesse comunitario nell'ambito della Regione Biogeografica e/o rotta di migrazione per cui il sito è stato individuato.

Tali misure vanno valutate principalmente alla luce dei criteri di mantenimento e di accrescimento della coerenza globale della rete Natura 2000; ne consegue che un sito non deve essere influenzato in modo irreversibile da un progetto prima che sia stata posta in atto la compensazione.

In tale ottica, le Misure di Compensazione proposte per un p/p non solo devono riprodurre in proporzioni comparabili gli habitat e le specie danneggiati, ma devono offrire anche caratteristiche strutturali e funzionali paragonabili a quelle che hanno

motivato l'individuazione del sito.

Se, ad esempio, in una ZPS, un p/p conduce all'eliminazione di un'area umida di riposo per l'avifauna lungo una specifica rotta migratoria, la compensazione non potrà basarsi sulla sola ri-costituzione di una zona con le medesime caratteristiche biologiche, a meno che la stessa non sia ubicata lungo le stesse direttrici di migrazione degli uccelli; questo perché la localizzazione in siti esterni al corridoio migratorio non consentirebbe alla nuova area di svolgere la stessa funzione ecologica dell'habitat di specie sottratto, in quanto non utilizzabile come area di sosta per l'ornitofauna.

Da questo esempio ne consegue che, relativamente alle ZPS, la conoscenza dei movimenti spazio-temporali dell'avifauna interessata deve essere propedeutica alla progettazione delle Misure di Compensazione. Un aspetto importante, precedentemente accennato, riguarda l'opportunità di considerare livelli di compensazione superiori al rapporto 1:1, salvo i casi in cui si riesca a dimostrare scientificamente che anche un rapporto di compensazione inferiore non pregiudichi l'efficacia totale della misura.

### **Localizzazione delle Misure di Compensazione**

Prioritariamente, la localizzazione più opportuna per individuare e attuare le Misure



SIC/ZPS ITB020014 Golfo di Orosei, Sardegna (foto D. Durante) e Progetto Natura (Geoportale Nazionale)

di Compensazione risiede all'interno o in prossimità del Sito interessato dal p/p. Più in generale, l'area prescelta deve rientrare nella stessa Regione Biogeografica o all'interno della stessa area di ripartizione per gli habitat e le specie della direttiva Habitat, o rotta migratoria, o zona di svernamento per l'avifauna della direttiva Uccelli.

È importante tuttavia precisare che la distanza tra il sito originario e il luogo dove sono messe in atto le Misure di Compensazione non deve rappresentare una ulteriore criticità rispetto agli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000, dunque non deve incidere sulla funzionalità del sito, sul ruolo che esso svolge nella distribuzione biogeografica e sulle ragioni per le quali è stato individuato.

#### **L'individuazione di un nuovo Sito Natura 2000 come Misura di Compensazione**

Questa particolare Misura di Compensazione, seppure prevista dalla direttiva Habitat, si può attuare esclusivamente in alcuni casi e per particolari motivazioni di interesse pubblico poiché, tra l'altro, richiede l'acquisizione del parere della Commissione europea.

Tale possibilità non può essere contemplata nelle fasi di completamento degli elenchi di designazione dei siti (come avvenuto per l'Italia nel periodo di integrazione delle ZPS, ritenuta in una percentuale insufficiente da parte della Commissione europea), in quanto la proposta di un nuovo sito rientra tra gli obblighi di attuazione della Direttiva e non può essere considerata come una compensazione.



Fiume Calore con lecci (*Quercus ilex*) lungo le sponde, Monti Alburni - SIC IT8050002 *Alta Valla del Fiume Calore Lucano* (Salernitano), Campania (A. Nardi/Panda Photo)

### **Tempi di attuazione della compensazione**

I tempi adottati per l'attuazione delle Misure di Compensazione devono consentire la continuità dei processi ecologici necessari per il mantenimento delle caratteristiche strutturali e funzionali della rete Natura 2000. È pertanto richiesta una stretta connessione tra la realizzazione del progetto e l'attuazione delle Misure di Compensazione, tenendo conto del tempo necessario agli habitat per sviluppare le proprie dinamiche, e alle popolazioni di specie di adattarsi alle "nuove" condizioni ecologiche locali.

Le Misure di Compensazione vanno dunque concordate e adottate antecedentemente rispetto all'inizio degli interventi che possono interferire negativamente sul sito. Alcune eccezioni su detti tempi di realizzazione sono comunque valutabili qualora le opere e le attività di cantiere possano interferire negativamente

---

**Le Misure di Compensazione si possono proporre solo in caso di esito negativo della Valutazione di Incidenza.**

---

sull'efficacia delle stesse Misure di Compensazione proposte.

Un tipico esempio è quello relativo ai trapianti di *Posidonia oceanica*, quale misura per compensare la perdita dell'habitat 1120\*, dovuta alla realizzazione di un gasdotto sottomarino. Le attività di trapianto e il successo della misura, se attuata antecedentemente all'inizio dei lavori e in prossimità degli stessi, potrebbe essere inficiata dalle attività di dragaggio e di scavo causanti l'eccessiva entrata in sospensione dei sedimenti nella colonna d'acqua.

Un ultimo aspetto da tenere in considerazione, viste le finalità a lungo termine che caratterizzano le Misure di Compensazione, è la previsione di un monitoraggio di attuazione delle stesse, sia ante che post operam, al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato al momento della loro individuazione e proposizione.

In conclusione, nell'ambito dell'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, è possibile avere consapevolezza già dalla fase di screening delle condizioni indispensabili per proporre Misure di Compensazione. Tali condizioni sono individuabili in almeno due elementi fondamentali:

- a) le peculiarità del sito
- b) le motivazioni addotte.

Se dallo screening si rileva che gli unici habitat, o gran parte degli habitat di specie, e delle specie individuati per quel sito sono concentrati nell'area identificata per il progetto, o in contiguità con essa, o comunque è alta la probabilità di un'incidenza significativa, si può ragionevolmente concludere che l'esito della Valutazione di Incidenza sarà negativo, soprattutto se in presenza di habitat e specie prioritari.

Per quanto riguarda le motivazioni addotte per realizzare comunque l'intervento, se queste non corrispondono alle tipologie previste dall'art. 6 (4) o se gli «altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico» non rispondono ai requisiti opportunamente e formalmente ritenuti validi, sia a livello nazionale che comunitario, è esclusa qualsiasi possibilità di autorizzazione.

# 5

## Conclusione della Valutazione di Incidenza: verifica del risultato e procedure

**A** seguito del percorso effettuato per l'espletamento delle fasi di Valutazione Appropriata che ha condotto a un esito negativo, associato a motivazioni tali da consentire di poter proporre Misure di Compensazione, si riportano di seguito alcuni degli elementi essenziali utili per la verifica della documentazione, nella fase di ricognizione conclusiva, prima della compilazione del Formulario oggetto del capitolo successivo.

Da un punto di vista sostanziale, la *Guida metodologica CE* fornisce un Pacchetto di revisione ai sensi dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, individuando i seguenti punti essenziali che si sono dovuti affrontare e approfondire durante il procedimento di Valutazione Appropriata:

- Caratteristiche del piano/progetto
- Effetti cumulativi
- Descrizione del sito Natura 2000
- Screening
- Valutazione appropriata
- Mitigazione
- Soluzioni alternative
- Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico
- Misure compensative

Detti elementi hanno tenuto conto dei seguenti criteri essenziali:

### **Contesto ecologico dinamico**

I piani o progetti, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico correlato al contributo che i singoli Siti apportano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, in relazione a proiezioni temporali che tengano conto anche dei cambiamenti climatici.

### **Interferenze dirette**

Sono da considerare tutti i livelli di interferenza

generata dal piano o progetto all'interno di un sito nei confronti di habitat e specie di interesse comunitario.

### **Interferenze indirette e potenziali**

All'interno di un sito, un piano o progetto che non genera interferenze dirette su habitat e specie di interesse comunitario, ne può generare altre, di forma indiretta, su diverse porzioni del sito. La sola verifica della distanza di un piano o progetto da un Sito Natura 2000 non fornisce la certezza di un'assenza di interferenza.

### **Integrità del Sito**

Sono da considerare tutti i livelli di interferenza generata da un piano o progetto che, pur sviluppandosi all'esterno di un sito, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario.

### **Principio di precauzione**

Si devono considerare sia le interferenze accertate che quelle potenziali.

### **Effetto cumulo**

Necessità di considerare effetti congiunti con altri piani o progetti che insistono sulla medesima area, ovvero un'analisi complessiva delle interferenze generate dall'intervento proposto insieme a tutte le altre opere presenti o in progetto.

### **Monitoraggio**

In considerazione delle finalità a lungo termine che caratterizzano le Misure di Compensazione, è necessaria la previsione di un monitoraggio di attuazione delle stesse sia ante che post operam, al fine di verificare costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati al momento della loro individuazione e proposizione.

## Documentazione da predisporre

La proposta delle Misure di Compensazione deve essere trasmessa con nota, della Regione o Provincia Autonoma, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ai sensi del DPR 357/97 e ss. mm. ii., art. 5, commi 9 e 10), Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (DPNM) con i seguenti allegati:

- Parere del settore regionale competente per la rete Natura 2000 e della Valutazione di Incidenza;
- Copia dello Studio di Incidenza;
- Dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate che attestino la conformità delle motivazioni adottate ai sensi dell'art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/97 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 (4) della direttiva Habitat;
- Ulteriori documentazioni esplicative (piani di gestione; misure di conservazione; ecc.) ritenute utili per una migliore comprensione delle relazioni tra la proposta progettuale e la gestione del Sito o dei Siti interessati;
- Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, compilato e adottato nella Delibera di Giunta Regionale;
- Delibera di Giunta Regionale o delle Province Autonome inerente l'approvazione della Valutazione di Incidenza con esito negativo e delle conseguenti Misure di Compensazione individuate, nonché del Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea.

### Compilazione e trasmissione dei Formolari

Pur nella sua chiarezza tecnica, con l'esperienza fin qui acquisita, risulta che il Formulario è spesso compilato in modo non conforme, sia per una interpretazione non appropriata dei quesiti e sia per una



Camoscio d'Abruzzo, \**Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*), specie prioritaria allegato II direttiva Habitat (M. Branchi/Panda Photo)

insufficiente trasposizione degli elementi e delle risultanze dello Studio di Incidenza e della relativa Valutazione.

Per superare tali criticità, nel successivo capitolo viene illustrato il Formulario con puntuali suggerimenti per la sua compilazione. La versione riprodotta è l'ultima adottata dal Comitato Habitat il 26 aprile 2012, e disponibile all'indirizzo:

► [ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/form\\_art\\_6\\_4\\_en.doc](http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/form_art_6_4_en.doc)

Il Formulario deve essere formalmente ufficializzato con Delibera della Giunta Regionale o delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in qualità di autorità competenti delegate dal DPR 357/97 e ss. mm. ii., affinché sia garantita la verifica di tutti gli aspetti considerati in rapporto con la programmazione territoriale nei settori di diversa competenza.



SIC IT7140108 Punta Aderci - Punta della Penna, Abruzzo (foto N. Tocci)

#### **L'istruttoria del Ministero dell'Ambiente**

Una volta ricevuta la documentazione, la DPNM del Ministero dell'Ambiente, in qualità di autorità di sorveglianza per i siti Natura 2000, avvia l'istruttoria sulla completezza e coerenza delle conclusioni espresse nella Valutazione di Incidenza e di quanto riportato nel Formulario e nella Delibera di Giunta Regionale o delle Province Autonome.

Nel corso di tale verifica, può essere necessario richiedere integrazioni alla documentazione presentata o, in caso estremo, una nuova formulazione di tutta la documentazione e dei correlati atti deliberativi.

#### **Le valutazioni della Commissione europea**

Per l'inoltro di sola informazione delle Misure di Compensazione, la Commissione europea basa la propria verifica sull'equilibrio tra i valori ecologici e i motivi imperativi invocati, nonché sulla valutazione dell'efficacia delle Misure di Compensazione adottate.

Nei casi di richiesta di parere la Commissione

europea, oltre a verificare le Misure di Compensazione proposte, approfondisce diversi aspetti tra i quali la valutazione dei valori ecologici che potrebbero essere influenzati dall'intervento, l'importanza dei motivi imperativi invocati, e l'analisi della necessità e della proporzionalità del progetto rispetto ai motivi adottati.

Il parere rilasciato dalla Commissione europea non è vincolante ma, se disatteso dalle autorità nazionali, la Commissione può adire presso la Corte di Giustizia europea nell'ambito del contenzioso comunitario.

---

**Si evidenzia che la Commissione europea non esprime pareri preliminari e quindi non è ammesso inoltrare richieste a carattere preventivo.**

---

# 6

## Compilazione del Formulario Standard per le Misure di Compensazione

### ALLEGATO

#### Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat

Stato membro:

Data:

#### Comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat (92/43/CEE)

A

Documentazione inviata per:

informazione  
Art. 6(4).1

parere  
Art. 6(4).2

Autorità nazionale competente:

Indirizzo:

B

Persona di contatto:

Telefono, fax, e-mail:

La notifica contiene informazioni riservate? In caso affermativo, specificare e motivare

4.1 nel caso di accertata assenza di habitat e specie prioritari, con ragioni riferite a «motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica»; oppure, ai sensi del paragrafo 4.2 primo periodo, in presenza di habitat e specie prioritari, ma con motivazioni riferite a «esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o a esigenze di primaria importanza per l'ambiente».

La richiesta di parere corrisponde invece al secondo periodo del paragrafo 4.2.

L'opzione deve essere barrata solo qualora il p/p incida su habitat o specie prioritarie e le motivazioni per le quali si è deciso di proporre l'intervento sono diverse dalle considerazioni «connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente» e attribuibili quindi alla categoria di «altri motivi imperativi di interesse pubblico». Questi motivi devono essere specificatamente documentati e, unitamente alle Misure di Compensazione proposte, sono oggetto del parere richiesto alla Commissione europea.

**B** Le informazioni aggiuntive riguardano i recapiti e i riferimenti dell'autorità competente per la gestione dei siti Natura 2000, regionale o delle Province Autonome, e l'eventuale segnalazione di riservatezza delle relazioni contenute che, in caso affermativo, devono essere specificate e motivate.

La prima pagina del Formulario riporta le due opzioni previste dall'art. 6, paragrafo 4.1 e 4.2., per l'invio alla Commissione europea, per informazione o per richiesta di parere.

Come abbiamo illustrato, esistono tre diverse casistiche, riferite ai due commi del paragrafo 4.

**A** Le prime due si riconducono all'invio per sola informazione; ai sensi del paragrafo

1

1. PIANO O PROGETTO

1.A Denominazione del piano/progetto:

1.B Promosso da:

1.C Sintesi del piano o del progetto che ha ripercussioni sul sito:

1.D Descrizione e ubicazione degli elementi e delle azioni del progetto che hanno potenziali impatti e individuazione delle aree interessate (allegare cartine):

1.C La descrizione del progetto non deve essere approfondita come quella condotta nello Studio di Incidenza, ma deve riportare comunque gli elementi cardine riferiti agli aspetti dimensionali e di destinazione d'uso del p/p, nonché delle opere di cantierizzazione che possono interferire nei confronti di habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito. Inoltre, considerato che il livello di interferenza può variare in base al tipo di realizzazione della struttura prevista, è importante evidenziare la tipologia strutturale dell'opera e come questa sia stata prescelta tra le soluzioni con minore incidenza.

**Esempio** Per un porto turistico è utile specificare se le banchine di ormeggio sono fisse oppure galleggianti: è ovvio che le strutture galleggianti sono meno incidenti rispetto a quelle fisse, in quanto interferiscono solo con i sostegni di ancoraggio direttamente sui fondali.

1.D La rappresentazione cartografica dell'area di progetto nel Formulario è indispensabile per un rapido inquadramento nel contesto territoriale, al di là degli approfondimenti contenuti nello Studio di Incidenza.

È utile che la cartografia sia riferita a una base orto-fotometrica, in una scala di rapporto dimensionale che consenta una adeguata rappresentazione della collocazione del p/p in relazione alle aree interferite. È importante allegare anche una cartografia di distribuzione degli habitat. Gli elementi e le azioni di progetto potenzialmente incidenti devono essere descritti e contestualizzati nelle aree interessate.

1.A La denominazione del piano o progetto è importante ai fini dell'identificazione, sia contestuale che successiva, della proposta in esame.

1.B Con questa richiesta si pone l'attenzione sul proponente del progetto, dal quale si evince l'interesse pubblico o privato dell'intervento. La valutazione della proposta sarà verificata nell'ottica dello sviluppo sostenibile con un miglioramento delle condizioni per la collettività. Talvolta può verificarsi una discordanza tra le valutazioni del proponente e i criteri della direttiva soprattutto nei casi in cui prevalga l'interesse privato e venga prodotto un beneficio limitato per l'intera comunità che non può rendere accettabile la proposta di Misure di Compensazione.

2

## 2. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI<sup>1</sup>

**2.A** Denominazione e codice del sito Natura 2000 interessato:

Il sito è:

**2.B**

- una ZPS a norma della direttiva Uccelli     un SIC/ZSC a norma della direttiva Habitat
- 1**  sede di un habitat/specie prioritari
- 2**  c'è un impatto su habitat/specie prioritari

**2.C**

Obiettivi di conservazione del sito e principali elementi che contribuiscono all'integrità del sito:

**2.D**

Habitat e specie che subiranno impatti negativi (ad esempio indicare la loro rappresentatività e, se del caso, il loro stato di conservazione conformemente all'articolo 17, a livello nazionale e biogeografico, il grado di isolamento, e i loro ruoli e funzioni nel sito in questione).

**2.E**

Importanza del sito per gli habitat e le specie che subiranno impatti negativi (ad esempio, illustrare il ruolo del sito nella regione nazionale e biogeografica e nella coerenza della rete Natura 2000).

**2.F**

Descrizione degli impatti negativi (perdita, deterioramento, perturbazioni, effetti diretti e indiretti ecc.); portata degli effetti (superficie dell'habitat e numero di specie o zone che risentono dell'impatto del progetto); importanza e ampiezza (ad es. tenendo conto della zona o della popolazione interessate rispetto alla superficie totale e alla popolazione presente nel sito, e se possibile nel paese) e localizzazione (allegare cartine).

**2.G**

Potenziali impatti cumulativi e altri impatti che potrebbero verificarsi a seguito dell'azione combinata del piano o del progetto oggetto della valutazione e di altri piani e progetti.

**2.H**

Misure di attenuazione previste dal progetto (indicare le modalità di attuazione e il modo in cui eviteranno o ridurranno gli impatti negativi sul sito).

<sup>1</sup> NB: occorre concentrarsi sugli impatti negativi previsti sugli habitat e le specie per i quali il sito è stato proposto nell'ambito della rete Natura 2000. Riportare tutte le informazioni pertinenti per ciascun caso, in funzione degli impatti individuati per le specie e gli habitat interessati.

**2.C** Elencare gli obiettivi di conservazione del sito, che sono rappresentati dagli habitat e dalle specie di interesse comunitario riportati nella scheda Natura 2000. Descrivere le misure di conservazione previste per gli habitat e le specie per i quali il sito o i siti sono stati identificati.

**2.D** Descrizione degli habitat e delle specie di interesse comunitario sui quali sono previsti impatti negativi, rapportati anche con i dati sul loro stato di conservazione, ai sensi dell'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE per Regione Biogeografica, sia a livello nazionale che comunitario. I dati inseriti nel Formulario devono essere coerenti e riconducibili a quelli riportati nella scheda Natura 2000 del sito, depositata presso la Commissione europea.

**2.E** L'importanza del sito dipende dagli obiettivi di conservazione, dal numero e dallo stato degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti al suo interno, e dal ruolo che il sito riveste per garantire un'adeguata distribuzione geografica nazionale e comunitaria rispetto all'area di ripartizione delle specie e degli habitat di specie.

**Esempio** *Il carabide Carabus olympiae è una specie prioritaria presente nell'allegato II della direttiva Habitat; questa specie è endemica delle Alpi Biellesi e in particolare della Val Sessera (Piemonte). La tutela della specie è uno degli obiettivi di conservazione del SIC IT 1130002 "Val Sessera" e, tra i fattori di vulnerabilità dell'area elencati nella Scheda Natura 2000, è esplicitamente riportato che è indispensabile il mantenimento degli habitat di specie del Carabus olympiae, tra i quali l'habitat di interesse comunitario "9110: Faggeti del Luzulo-Fagetum". Pertanto, a livello di importanza del sito nella coerenza globale della rete Natura 2000, il SIC "Val Sessera" riveste potenzialmente un ruolo chiave su scala comunitaria, considerata la distribuzione limitata di questo endemismo presente, oltre che in Valsessera, solo in alcune piccole aree della Francia, dove il carabide è stato introdotto.*

**2.A** È necessario trascrivere qui i codici e le denominazioni del sito o dei siti interessati.

**2.B** Occorre specificare e riportare la tipologia di sito interessato, ovvero se ZPS oppure SIC/ZSC. Qualora si tratti di un sito di tipologia C, sia SIC/ZSC che ZPS, oppure l'intervento coinvolga entrambe le tipologie di sito, seppure distinte, devono essere barrate le due caselle.

- 1 Specificare se il Sito o i Siti coinvolti contengono habitat e/o specie prioritari a prescindere dagli impatti valutati.
- 2 Barrare nei casi di impatti accertati o potenziali su questi habitat o specie prioritari.

**2.F** La richiesta di descrivere tutte le caratteristiche degli impatti negativi deve essere corredata da una sintetica ma esauriente esposizione di tutte le componenti. La portata degli effetti, intesa come loro intensità e quantificazione, deve considerare i diversi livelli di impatti su habitat/specie che possono risultare differenziati tra di loro, ovvero riferirsi: alle perdite totali o parziali; al deterioramento; alla perturbazione specie/habitat specifici; alla modifica del grado di isolamento o frammentazione degli habitat e delle specie tutelate; al tipo di interferenza, se diretta, indiretta o potenziale; ecc.

Tali dati devono riferirsi all'estensione degli habitat/habitat di specie e al numero di specie presenti o migranti nel sito/i, e devono essere riportati in idonee tabelle, soprattutto per evidenziare l'incidenza in percentuale sugli habitat.

Per un corretto calcolo delle percentuali di area interferita dal p/p, occorre rappresentare il rapporto tra le superfici di intervento e quelle totali del sito nonché, per ogni habitat specifico, il rapporto tra la superficie dell'habitat interferita e la superficie ante operam del medesimo habitat all'interno del sito.

Rapportare in termini di incidenza

percentuale la quantificazione della tipologia di habitat sottratto/distrutto nei confronti dell'estensione totale che quell'habitat occupa all'interno del sito (con allegate cartine) agevola la comprensione dell'importanza dell'intervento.

La descrizione delle interferenze deve correlarsi anche con l'analisi dei ruoli e delle funzioni che il sito svolge nella coerenza della rete.

**2.G** Si chiede di verificare e valutare gli ulteriori impatti che potrebbero verificarsi dall'azione combinata dell'intervento con altre iniziative programmate territorialmente, ovvero gli effetti cumulativi con altri p/p.

**2.H** Le misure di mitigazione, altrimenti dette di attenuazione, sono finalizzate a ridurre al minimo o addirittura ad annullare alcuni impatti negativi, e rappresentano già una parte integrante di un p/p in aggiunta alle Misure di Compensazione che fanno parte della proposta. Occorre fare riferimento alle modalità di attuazione delle Misure di Mitigazione e alla descrizione delle specifiche incidenze negative sul sito alle quali sono indirizzate (per esempio, dislocazione di pozze temporanee per la riproduzione degli anfibi per ridurre gli effetti di escavo nei pressi di un'area umida).



ZPS IT51A0033 e SIC IT51A0031 Lago di Burano, Toscana (foto M. Valentini)

3

### 3. SOLUZIONI ALTERNATIVE

**3.A** Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero" (illustrare come sono state individuate queste soluzioni, la procedura e i metodi)

**3.B** Valutazione delle alternative considerate e giustificazione della soluzione scelta (ragioni che hanno portato le autorità nazionali competenti a stabilire che non esistono soluzioni alternative)

**3.A** L'analisi delle soluzioni alternative richiede di specificare i criteri con i quali le diverse ipotesi sono state valuate considerato il tipo di interesse del p/p in rapporto al valore del sito nella rete Natura 2000. Va precisato che per soluzioni alternative non si devono considerare esclusivamente variazioni progettuali su superfici o volumi degli interventi che insistono sulla stessa area, ma tutte le opzioni riguardanti anche diverse ubicazioni dell'intervento. La prima soluzione alternativa da considerare è la cosiddetta "opzione zero", che consiste nella non realizzazione del p/p. L'esclusione di questa opzione deve essere provata, motivando le necessità di realizzare comunque l'intervento.

**3.B** Tutte le soluzioni alternative prese in considerazione devono essere descritte in termini di vantaggi e svantaggi rispetto all'interferenza nei confronti degli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 interessato.

La soluzione prescelta deve riportare in modo esaustivo le ragioni che hanno condotto le autorità competenti a stabilire che non esistono migliori soluzioni alternative, tenendo in considerazione il rapporto costi/benefici in termini ambientali.



ZPS ITA0110028 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre, Sicilia (foto D. Durante)

4

#### 4. MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

##### 4.A Motivi per realizzare il piano o il progetto malgrado le ripercussioni negative

- 1  motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica (in assenza di habitat/specie prioritari)
- 2  salute umana
- 3  sicurezza pubblica
- 4  conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente
- 5  altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

##### 4.B Descrizione e giustificazione dei motivi e del perché sono imperativi<sup>2</sup>:

<sup>2</sup> Possono essere necessari livelli diversi di dettaglio in funzione della tipologia della notifica (informazione o parere).

**4.A** La descrizione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico è una delle parti del formulario che richiede maggiore precisione; infatti, sulla base dell'esperienza acquisita, è risultato l'argomento che maggiormente è fonte di errori o inesattezze, o di scarso approfondimento.

**1** Spesso l'adozione di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico scaturisce da esigenze connesse alla creazione di posti di lavoro o ad azioni di riqualificazione territoriale, la cui valenza dichiarata però non sempre risponde adeguatamente agli interessi effettivi della collettività e nel contempo agli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000. Infatti, ai fini della direttiva Habitat, tali motivi imperativi vanno considerati solo se

riferiti a situazioni dove i piani o i progetti previsti risultano essere indispensabili:

- a** nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (sanità, sicurezza, ambiente);
- b** nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
- c** nell'ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti a obblighi specifici di servizio pubblico.

Si evince pertanto che non tutti i tipi di interesse pubblico, di natura sociale o economica, sono rilevanti e sufficienti a contrapporsi al valore del "patrimonio naturale dell'Unione" tutelato dalla Direttiva. Pertanto l'interesse pubblico è considerato rilevante unicamente se riferito a un lungo termine. Diversamente, gli interessi economici a breve termine o altri interessi che apporterebbero soltanto benefici a breve termine per la collettività, non sono ritenuti sufficienti per superare l'importanza delle esigenze di conservazione della rete Natura 2000. Altresì, le motivazioni che conducono alla proposta di interventi che rientrano interamente nella sfera di interessi individuali e di società private, non possono essere contemplate tra i motivi imperativi sopra enunciati, salvo nei casi in cui tali interventi sostengano consistenti, documentate e ufficialmente riconosciute esigenze per la collettività. Si evidenzia che questa opzione non può essere adottata nei casi di incidenze significative negative che coinvolgono habitat o specie prioritari.

**2** La tutela della salute umana è uno degli obiettivi fondamentali della politica comunitaria e di conseguenza trova applicazione anche nella materia ambientale. Quindi, un piano o progetto che per la specifica localizzazione genera impatti negativi sui siti, può essere approvato con adeguate Misure di Compensazione, solo se si dimostra come indispensabile alla tutela e al beneficio della salute pubblica. Altresì una proposta può essere respinta quando le sue motivazioni sono ritenute non sufficienti a garantire un adeguato rispetto dell'elevato

livello di tutela attribuito alla salute umana dal Trattato UE.

3 Anche la sicurezza pubblica costituisce uno degli obiettivi fondamentali della politica comunitaria, che trova applicazione nella materia ambientale. Questo tipo di motivazione comprende interventi mirati alla tutela della sicurezza umana: opere per la difesa del suolo; la regimentazione dei corsi d'acqua; la difesa delle coste; o p/p che comunque dimostrino motivazioni di pubblica sicurezza irrinunciabili, supportate da dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità competenti (Protezione Civile, Vigili del Fuoco, forze dell'ordine, Capitanerie di Porto, ASL, ecc.). Nella scelta tipologica deve comunque essere considerata la possibilità di limitare il più possibile il livello di impatto del p/p, in quanto anche una valida motivazione non giustifica una progettazione che non tiene presenti tali limiti.

4 Questa motivazione si fonda sul principio dell'elevato livello di tutela dell'ambiente sancito dal Trattato UE. Gli interventi che rispettano tale principio, come gli interventi di bonifica di siti di interesse nazionale, possono essere ritenuti coerenti, in quanto realizzano conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, fondate su consistenti, documentate e ufficialmente riconosciute azioni di miglioramento ambientale.

Questa opzione viene spesso utilizzata per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come quelli fotovoltaici ed eolici, ritenendola finalizzata alla riduzione di CO<sub>2</sub>; spesso tale motivazione seppur coerente con il Protocollo di Kyoto, non è da ritenersi sufficiente se contrasta in termini di costi/benefici ambientali con le esigenze di conservazione della rete Natura 2000, con particolare riferimento alle Zone di Protezione Speciale.

5 La scelta di questa opzione rappresenta il caso estremo nel quale, a fronte di una incidenza significativa negativa su di un Sito Natura 2000, la decisione di realizzare



Infrastruttura di trasporto (foto C. Ferrucci/Panda Photo)

comunque il p/p è assunta con motivazioni che non rientrano nella casistica codificata. In tali situazioni deve essere verificata la conformità delle motivazioni addotte ai dettami delle direttive Habitat e Uccelli, mediante la richiesta di parere alla Commissione europea.

4.B Per tale descrizione possono essere necessari diversi livelli di approfondimento in funzione della tipologia della notifica.

La documentazione deve consentire al Ministero e ai competenti servizi della Commissione europea di accertare il livello di valutazione dei valori ecologici che sono coinvolti dal p/p, l'importanza strategica dei motivi imperativi invocati e, conseguentemente, l'equilibrio tra questi due opposti interessi, nonché una valutazione dell'adeguatezza delle Misure di Compensazione. La valutazione della Commissione europea comprende un esame scientifico ed economico e un'analisi della necessità e proporzionalità del p/p rispetto al motivo imperativo addotto.

Per sua natura, il parere della Commissione europea non è un atto giuridicamente vincolante, e le autorità nazionali possono non tenerne conto, totalmente o parzialmente, e decidere di attuare il p/p anche contro il parere della Commissione. La competente autorità nazionale dovrà comunque motivare tale iniziativa in contrasto con le argomentazioni della Commissione europea, la quale si riserva comunque il diritto di valutare se la realizzazione del p/p è conforme alle prescrizioni del diritto comunitario e, se necessario, avviare le opportune azioni legali presso la Corte di Giustizia europea.

**5****5. MISURE COMPENSATIVE<sup>3</sup>**

- 5.A** Obiettivi, elementi interessati (habitat e specie) e processi/funzioni ecologici da compensare (ragioni per cui queste misure sono idonee a compensare gli impatti negativi)
- 5.B** Portata delle misure compensative (superficie e popolazione)
- 5.C** Individuazione e localizzazione delle aree di compensazione (allegare cartine)
- 5.D** Status e condizioni antecedenti nelle aree di compensazione (habitat esistenti e loro status, tipo di terreno, utilizzi attuali delle terre ecc.)
- 5.E** Risultati previsti e spiegazioni del modo in cui le misure proposte compenseranno gli impatti negativi sull'integrità del sito e consentiranno di tutelare la coerenza della rete Natura 2000
- 5.F** Calendario per l'attuazione delle misure compensative (ivi compresa l'attuazione a lungo termine), specificando quando saranno conseguiti i risultati previsti.
- 5.G** Metodi e tecniche proposti per l'esecuzione delle misure compensative, valutazione della loro fattibilità e della loro potenziale efficacia.
- 5.H** Costi e finanziamento delle misure compensative proposte.
- 5.I** Responsabilità dell'attuazione delle misure compensative.
- 5.L** Monitoraggio delle misure compensative, laddove previsto (ad esempio se sussistono incertezze circa l'efficacia delle misure) e valutazione dei risultati e follow-up.

<sup>3</sup> Possono essere necessari livelli diversi di dettaglio in funzione della tipologia della notifica (informazione o parere).

**5.A** È necessario descrivere in modo completo quali specie e habitat sono oggetto delle Misure di Compensazione e in che modo si raggiunge l'obiettivo di compensare gli impatti negativi generati. È altresì fondamentale descrivere in modo appropriato le relazioni funzionali che hanno condotto alla definizione delle Misure di Compensazione. Qualora la sintesi non fosse del tutto esaustiva, è possibile fare riferimento allo Studio di Incidenza che deve comunque essere allegato al Formulario.

**5.B** Le quantità e le percentuali di habitat/specie interferiti, riportate nella sezione 2, sono i riferimenti di base per la definizione delle Misure di Compensazione in termini di quantità e percentuali di habitat /specie oggetto della compensazione.

È opportuno inserire tabelle di raffronto che riportino le estensioni degli habitat e degli habitat di specie compensati, rispetto a quelli sottratti/perturbati, evidenziando il rapporto prodotto dalla compensazione, che nella norma non può risultare inferiore a 1:1.

**5.C** Sulla base degli esiti della Valutazione di Incidenza, devono essere riportati i criteri e i risultati raggiunti in merito all'individuazione e alla localizzazione delle Misure di Compensazione. La localizzazione delle Aree di Compensazione deve essere rappresentata su cartografia a scala adeguata.

**5.D** Occorre descrivere adeguatamente le condizioni per le quali le aree prescelte sono state ritenute idonee per l'attuazione delle Misure di Compensazione individuate.

**5.E** È necessario riportare quanto emerso dalla Valutazione di Incidenza in merito agli effetti delle Misure di Compensazione individuate, in termini di contributo al superamento degli impatti negativi accertati nell'ambito della Regione Biogeografica di appartenenza e/o rotta di migrazione per le specie di avifauna, a livello regionale, nazionale e comunitario.

**5.F** Si richiede la presentazione di un dettagliato cronoprogramma di attuazione delle Misure di Compensazione che tenga conto del rispetto del principio di precauzione. Infatti, le Misure di Compensazione devono essere realizzate antecedentemente all'avvio dei lavori, fatte salve rare eccezioni che possono rendere inefficace la compensazione attesa, come ad esempio il trapianto di fanerogame marine che, se effettuato prima di una attività di dragaggio, potrebbe essere vanificato dalle interferenze negative generate dai materiali e dai fanghi sospesi nella colonna d'acqua durante le fasi di cantiere.

**5.G** È necessario riportare le modalità di attuazione delle Misure di Compensazione, con esplicito riferimento ai metodi e alle tecniche che si prevede di


utilizzare, alla valutazione svolta riguardo alla loro concreta fattibilità, nonché alle prospettive di efficacia che dovranno essere verificate mediante l'attività di monitoraggio, sia durante che oltre il periodo di realizzazione della compensazione, così come rappresentato nel cronoprogramma.

**5.H** Nel rispetto del principio del Trattato UE “chi inquina paga”, il promotore del p/p si deve fare carico dei costi delle Misure di Compensazione. Nei casi in cui si prevede un contributo pubblico per la realizzazione delle Misure di Compensazione, questo potrà essere considerato o meno un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea* (TFUE).

**5.I** Devono essere riportati gli estremi dei responsabili tecnico-scientifici individuati per l'attuazione delle Misure di

Compensazione. Altresì, sulla base della rilevanza strategica del p/p, potrà essere individuata un'autorità terza che certifichi la conformità dell'esecuzione delle Misure di Compensazione previste e, laddove ritenuto indispensabile, proponga modifiche a dette Misure, opportunamente motivate nell'ottica del raggiungimento del migliore risultato.

**5.L** In questi casi è opportuno che il programma di attuazione delle Misure di Compensazione preveda un monitoraggio preciso, al fine di garantire l'efficacia delle misure adottate sul lungo periodo. Tale attività a lungo termine deve coordinarsi, ed eventualmente integrarsi, con il monitoraggio previsto dalla rete Natura 2000. Ne consegue che le misure valutate poco efficaci a seguito del monitoraggio, devono essere di conseguenza implementate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.




Rappresentazione planimetrica e orto-fotometrica delle aree individuate per la realizzazione delle Misure di Compensazione relative a un intervento di difesa spondale di un corso d'acqua (fonte Regione Veneto - Bioprogramm s.c.)





## CARTOGRAFIA POST-INTERVENTO DELLA VEGETAZIONE

- Lecceta e Pineta a Pinus sp.pl.**  
 HABITAT 9340 Foresta di Quercus ilex e Quercus ilex  
 HABITAT 2270\* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
- Bosco umido retrodunale**  
 HABITAT 91E0\* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior  
 (Alno-Pedon, Alnus incanae, Salicon albae)
- Comunità a Juniperus communis**  
 HABITAT 2160 Dune con presenza di Hippophae rhamnoides
- Comunità di duna embrionale e mobile**  
 HABITAT 2110 Dune embrionali mobili  
 HABITAT 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
- Vegetazione di preduna e di duna grigia**  
 HABITAT 2130\* Dune costiere fisse e vegetazione erbacea (dune grigie)
- Vegetazione erbacea igrofila a Erianthus ravennae e Schoenus nigricans (Eriantho-Schoenetum)**  
 HABITAT 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Mediterraneo-Holoesoceanico
- Boscaglia di Tamarix gallica**
- Rinverdimento della scogliera per mezzo di semina di specie erbacee**
- Rinverdimento della scogliera per mezzo di messa a dimora di salici arbustivi e canna palustre**
- Interventi migliorativi della vegetazione esistente**
- Strada di accesso con staccinata**



Interventi di miglioramento Habitat 1130



N  
  
 Scala 1:500

**OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE**  
 Lavori urgenti per l'assetto finalizzato della tratta ferroviaria in svincolo  
 del Fiume Adige tra le progressive Km 400-409 in comune  
 di Rosolina - Provincia di Venezia e S. 10/00 in data 10/06/2010  
**PROGETTO ESECUTIVO**

Cartografia post-operam - Rappresentazione dei risultati finali che si intendono raggiungere con l'attuazione delle Misure di Compensazione, importante per comprendere come si contribuirà all'incremento della valenza del Sito Natura 2000 (fonte Regione Veneto - Bioprogramm s.c.)

**Normativa comunitaria**

- Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente la Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE Habitat
- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147 Uccelli, ex Direttiva 79/409/CEE Uccelli
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Direttiva 2001/42/CE

**Normativa nazionale**

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: *Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* (nel testo riportato come DPR 357/97 e ss. mm. ii.);
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120: *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* (nel testo riportato come DPR 357/97 e ss. mm. ii.)
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio di recepimento parziale della ex Direttiva 79/409/CEE Uccelli – Legge 157/92*
- Decreto Ministeriale 3 settembre 2002, emanazione delle *Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*
- Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, *Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)* (G.U. 6 novembre 2007, n. 258)

**Linee guida, manuali e strumenti utili**

- European Commission, *Managing Natura 2000 sites: the provisions of Article 6 of the 'Habitats' Directive 92/43/EEC*, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2000
- European Commission, *Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2001
- *Manuale per la gestione dei siti Natura 2000*, Ministero dell'Ambiente, 2002
- European Commission, *Manuale di Interpretazione degli Habitat dell'Unione Europea*, EUR 27 European Commission, Brussels, 2007

- Kettunen M., Terry A., Tucker G., Jones A., *Guidance on the maintenance of landscape connectivity features of major importance for wild flora and fauna - Guidance on the implementation of Article 3 of the Birds Directive (79/409/EEC) and Article 10 of the Habitats Directive (92/43/EEC)*, Institute for European Environmental Policy (IEEP), 2007, Brussels  
▶ [ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation\\_fragmentation\\_guidelines.pdf](http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf)
- ISPRA, *Gli habitat in Carta della Natura - Schede descrittive degli habitat per la cartografia alla scala 1:50.000*, ISPRA, 2009  
▶ [www.isprambiente.gov.it/files/carta-della-natura/catalogo-habitat.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/files/carta-della-natura/catalogo-habitat.pdf)
- D'Antoni S. e Natalia M.C. (a cura di), *Sinergie fra la Direttiva Quadro sulle Acque e le Direttive Habitat e Uccelli per la tutela degli ecosistemi acquatici con particolare riferimento alle Aree Protette, Siti Natura 2000 e Zone Ramsar. Aspetti relativi alla Pianificazione*, Rapporti ISPRA, 107/2010
- *Manuale nazionale di interpretazione degli habitat*, Società Botanica Italiana, Università di Perugia, Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, PNM, 2011  
▶ [vnr.unipg.it/habitat](http://vnr.unipg.it/habitat)
- European Commission, *Guidance document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC: Clarification of the concepts of: alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest, compensatory measures, overall coherence, opinion of the Commission*. European Commission, Brussels, 2012.
- Natura Italia, *Network Nazionale Biodiversità*  
▶ [www.naturaitalia.it](http://www.naturaitalia.it)
- Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Ercole S., Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F., *Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend*, ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014  
▶ [www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto-194/Rapporto\\_2014\\_194.pdf/](http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto-194/Rapporto_2014_194.pdf/)

Ogni Regione, così come previsto dal DPR 357/97 e ss. mm. ii., si è dotata di norme per l'applicazione della direttiva Habitat e di specifiche linee guida per la Valutazione di Incidenza.

Ulteriori manuali e documenti predisposti dalla Commissione europea, per l'integrazione tra la rete Natura 2000 e le attività produttive e lo sviluppo sostenibile, sono disponibili al link:

- ▶ [ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm)

### Strumenti Web Gis

- Geoportale Nazionale, Progetto Natura  
▶ [www.pcn.minambiente.it](http://www.pcn.minambiente.it)
- Natura 2000 Network Viewer  
▶ [natura2000.eea.europa.eu](http://natura2000.eea.europa.eu)
- ISPRA – Servizi per l'Ambiente – Carta della Natura  
▶ [cartadellanatura.isprambiente.it/webgis/](http://cartadellanatura.isprambiente.it/webgis/)
- ISPRA – SINA.net – Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale  
▶ [www.mais.sinanet.isprambiente.it/ost/](http://www.mais.sinanet.isprambiente.it/ost/)

La maggior parte delle Regioni e delle Province italiane si è inoltre dotata di Sistemi Informativi Territoriali, strumenti in ambiente GIS che sono utilizzabili per acquisire una serie di informazioni di carattere ambientale, come ad esempio la carta di uso del suolo, la cartografie degli habitat Natura 2000, mappe di distribuzione della fauna ed altre utili informazioni tecnico-amministrative.